

GIORGIA MARAGNO

Assegnista di ricerca in diritto romano, Università di Ferrara

**Sui rescritti “insinuabili” in età postclassica e giustiniana
tra sottoscrizioni, lettere celesti, scrittura purpurea e altre
formalità***

**Imperial rescripts to be produced in courts in the
postclassical and Justinian period: subscriptions, litterae
caelestes, purpurea scriptio and other formal qualities**

SOMMARIO: 1. Premessa: autenticità e originalità dei rescritti insinuabili secondo Diocleziano in C. 1.23.3. – 2. La *scriptio nostra manu*. – 3. *Litterae caelestes* e ἐκεῖνα ἀσαφῆ καὶ ἀρχαῖα γράμματα. – 4. La *purpurea scriptio*. – 5. La clausola *si preces veritate nituntur*. – 6. Le innovazioni di Giustiniano: a) La data. b) L'*adnotatio* del *quaestor sacri palatii* e Atanasio Emesino. c) L'*adnotatio* del *quaestor sacri palatii* e Teodoro Ermopolita. – 7. Conclusioni.

1. Premessa: autenticità e originalità dei rescritti insinuabili secondo Diocleziano in C. 1.23.3.

È noto il ruolo processuale dei rescritti imperiali – sia *rescripta ad preces* sia *ad consultationes emissa* – nel periodo postclassico e giustiniano¹.

* Il contributo è stato sottoposto a *double blind peer review*.

¹ Per le opinioni volte ad esaltare la natura fondamentale processuale dei rescritti postclassici, cfr. le indicazioni in L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 61 (1995), p. 285. Più in generale, sui termini *rescribere/rescriptum* indicanti l'attività del “rispondere per iscritto”, utilizzati sia per le *subscriptions* ai privati (successivamente dette *rescripta ad preces emissa*) sia per le *epistulae* (successivamente dette *rescripta ad consultationes emissa*), cfr., tra i molti, F. Arcaria, *Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica*, Milano 2000, pp. 12-13, seppure in riferimento all'età classica, con indicazione di altra letteratura; per l'epoca che qui interessa si rimanda anche a É. Andt, *La procédure par rescrit*, Paris 1920, pp. 1-4.

Tralasciamo questi ultimi e concentriamo l'attenzione sui rescritti inviati a privati, osservando che particolare enfasi è stata dedicata al loro utilizzo quale atto introduttivo di un procedimento ordinario oppure, secondo una teoria oggi criticata, di un procedimento speciale, così detto "per rescritto"². Ebbene, pur nell'ambito di un tema assai ampio, i cui tentativi di ricostruzione si sono rivelati complessi e non di rado contrastanti, vi è un aspetto, se si vuole, più marginale che non sembra aver destato dubbi. Ci riferiamo all'esigenza, emergente dalle fonti e già osservata dagli studiosi, che il *rescriptum ad preces emissum* da esibirsi in giudizio presentasse determinate caratteristiche. Tra queste, le prime a dover essere accertate – da parte dell'autorità giudiziaria competente – erano le 'formalità' che dovevano garantire l'effettiva provenienza imperiale del documento (si è parlato, in proposito, di "requisiti formali")³. L'operazione di verifica delle formalità del rescritto era senza dubbio facilitata dalla presenza di alcuni 'indicatori', la cui esistenza valeva a provarne la natura genuina. Nelle compilazioni postclassiche manca un punto di vista d'insieme dei requisiti formali in discorso, anche se – è cosa nota – abbastanza numerosi sono i titoli dedicati alla materia dei rescritti⁴. Ciononostante, tentativi di elaborare una lista delle formalità sono stati avanzati da studiosi di diritto romano e di altre discipline, quali la diplomatica e la paleografia⁵. Ci proponiamo in questa sede di rimeditare l'argomento, alla ricerca di ulteriori spunti di riflessione.

² V. la rassegna bibliografica in L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, cit., pp. 288-291 e v. *infra*.

³ Così U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano 1965, pp. 49-51, su cui v. *infra*.

⁴ Cfr. C. Th. 1.2 (*De diversis rescriptis*); C. Th. 2.4 (*De denuntiatione vel editione rescripti*); C. 1.19 (*De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non*); C. 1.20 (*Quando libellus principi datus liti contestationem facit*); C. 1.21 (*Ut lite pendente vel post provocationem aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori supplicare*); C. 1.22 (*Si contra ius utilitatemve publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum vel impetratum*); soprattutto C. 1.23 (*De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus*).

⁵ Cfr. U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 50, nt. 117; A. Fernandez Barreiro, *La previa informacion del adversario en el proceso privado romano*, Pamplona 1969, p. 364, nt. 243; S. Sciortino, *Note in tema di falsificazione dei rescritti*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 45.2 (1998), pp. 445-456; tra i paleografi, G. Nicolaj, *Documento privato e notariato: le origini*, in J. Trenchs (éd.), *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática*, vol. II, València 1989, p. 978. Sul contenuto delle elencazioni, cfr. *infra*.

In sede preliminare, il punto di partenza obbligato è rappresentato da un noto provvedimento attribuito a Diocleziano e contenuto in C. 1.23.3⁶, già largamente analizzato in merito ad altri aspetti dell'attività rescrittiva imperiale.

C. 1.23.3 Impm. Diocletianus et Maximianus AA. Crispino praesidi provinciae Phoenice. *Sancimus, ut authentica ipsa atque originalia rescripta et nostra manu subscripta, non exempla eorum, insinuentur.* D. prid. k. April. Hannibaliano et Asclepiodoto cons. (a. 292)⁷

Dal testo ora citato si apprende che è volontà di Diocleziano e Massimiano che possano essere “insinuati” soltanto i rescritti autentici e originali, con *subscriptio* di mano imperiale, e non *exempla* (cioè “copie”)⁸. Sul significato da attribuire al verbo *insinuare* si sono concentrati gli sforzi ermeneutici degli studiosi, per la maggiore parte ormai propensi a credere che sia da intendere come “esibire in giudizio”⁹. E questa opinione ci

⁶ Cfr. il titolo C. 1.23, *De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus*.

⁷ Sulle (modeste) varianti del testo, v. *Codex Iustinianus. Recognivit et retractavit* P. Krüger, Bonn 1914, r. a. Berlin 1954, p. 76.

⁸ Che i commissari al lavoro sul Codice possano essere intervenuti su questo testo è un'ipotesi da non scartare, anche in considerazione della libertà con cui le parole *edicta sive constitutiones* sono state sostituite da *beneficia personalia* nel provvedimento collocato immediatamente dopo (C. 1.23.4, sul cui contenuto cfr. *infra*). In generale, su C. 1.23.3 v. G. Brogini, *Index Interpolationum quae in Codice inesse dicuntur*, Weimar 1969, p. 50.

⁹ Su tale significato, cfr., soprattutto, N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III secolo d. C.)*, in *Iura (Rivista internazionale di diritto romano e antico)*, 28 (1977), p. 43. Già A. Dell'Oro, “Mandata” e “litterae”. *Contributo allo studio degli atti giuridici del “princeps”*, Bologna 1960, p. 106, nel senso di allegare “negli atti di causa” e A. Fernandez Barreiro, *La previa informacion del adversario en el proceso privado romano*, cit., p. 363. Più recentemente, L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 2. L'efficacia normativa dei rescritti ad consultationes e dei rescritti ad preces emissa*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIV Convegno Internazionale in memoria di Guglielmo Nocera*, Napoli 2003, p. 374. Non sono peraltro mancate critiche alla ricostruzione di Palazzolo, come in M. Varvaro, *Note sugli archivi imperiali nell'età del principato*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 51 (2006), pp. 381-431 (anche in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, vol. VIII, Napoli 2007, pp. 5767-5818), ma, se abbiamo rettamente inteso, con riferimento alla sola età prediocleziana. Per le opinioni più risalenti, ormai abbandonate, secondo le quali *insinuare* deve intendersi come “registrare in archivi” imperiali o, viceversa, di funzionari periferici, cfr. le indicazioni di N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III secolo d.*

sembra rafforzata dal fatto che nell'epoca di riferimento l'ambito di utilizzo dei rescritti sembra essere eminentemente – se non esclusivamente – processuale¹⁰. Tra i fautori di questa tesi non c'è uniformità di vedute sul preciso valore processuale da attribuire all'*insinuatio*¹¹. Si possono rilevare, in estrema sintesi, due principali¹² modi di intendere l'esibizione in giudizio del rescritto: secondo alcuni¹³, si tratterebbe dell'atto introduttivo di un procedimento speciale (c.d. processo per rescritto), oppure, secondo altri¹⁴, dell'atto introduttivo del processo ordinario, del quale rappresenterebbe semplicemente uno dei modi per avviarlo. È noto, peraltro, che un numero sempre crescente di opinioni pone in dubbio l'effettiva esistenza del “fantasma del processo per rescritto”¹⁵, anche in età giustiniana¹⁶. Le complesse problematiche

C.), cit., spec. pp. 42-44 e di G. Cencetti, *Tabularium principis*, in *Studi di paleografia, diplomatica, storia e araldica in onore di Cesare Manaresi*, Milano 1953, p. 152.

¹⁰ Su tale diffusa opinione cfr. ancora i riferimenti bibliografici indicati in L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, cit., p. 285.

¹¹ Il sostantivo *insinuatio*, presente nella lingua latina, è utilizzato dagli studiosi nella medesima accezione qui attribuita al verbo (cfr., per tutti, N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province*, cit., p. 91). Ci limitiamo a ricordare che si tratta di un termine impiegato anche in differenti contesti, ad esempio con riferimento al documento dei *tabelliones* (cfr. S. Tarozzi, *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna 2006).

¹² Non mancano altri punti di vista. Si è sostenuto che dovesse essere prodotto in giudizio il rescritto autentico e originale anche se lo si intendeva utilizzare come semplice mezzo di prova (così A. Fernandez Barreiro, *La previa informacion del adversario en el proceso privado romano*, cit., p. 363). Sulla stessa linea anche L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, cit., p. 299.

¹³ Questa opinione, che fa leva sull'istituto dell'*editio rescripti*, ha conosciuto un vasto seguito presso gli studiosi. Cfr. L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, cit., pp. 286-291 (spec. nt. 7), anche per l'origine di tale orientamento. Circa l'esistenza di uno speciale processo per rescritto, Palazzolo è apparso in seguito più dubbioso (v. N. Palazzolo, *Circolazione delle informazioni e modi di essere del diritto*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, Milano 2007, vol. VI, p. 15, nt. 27). Dettagli sulla procedura in M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*², München 1996, pp. 633-636.

¹⁴ Cfr. L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, cit., pp. 294-312, in cui si fa salva un'unica tipologia di processo speciale (il processo *per relationem*), su cui però v., per tutti, i rilievi critici avanzati in F. Pergami, *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano 2007, spec. pp. 42-64.

¹⁵ Così F. De Marini Avonzo, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale in onore di Felix B. J. Wubbe*, Napoli 1996, p. 32.

¹⁶ La critica esposta in L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, cit., è concentrata sull'età postclassica; per quella giustiniana sembra mancare una presa di posizione netta. U. Zilletti, *Studi sul*

ivi sottese non possono essere affrontate, neppure a titolo ricognitivo, in questa sede¹⁷. Ai fini della presente ricerca importa soltanto sottolineare che sembra convincente l'opinione, come detto ora largamente condivisa, secondo cui *insinuare* vale "presentare in giudizio".

Dunque, Diocleziano e Massimiano stabiliscono che il rescritto insinuabile debba essere *authenticum atque originale*. Avanti di approfondire il significato di queste parole, è da mettere subito in evidenza la loro opposizione ad *exemplum*, ossia alla copia del documento¹⁸. Forse giova

processo civile giustiniano, cit., p. 48, dichiarava ancora che le fonti "sono estremamente chiare nello scolpire la distinzione fra processo *per libellum* e processo *per rescriptum* sulla base del diverso iter introduttivo della lite", ma maggiormente caute sono le più recenti posizioni, tra gli altri, di F. Gorla, *La giustizia nell'Impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII). 7-13 aprile 1994, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo*, XLII, I, Spoleto, 1995, ora in P. Garbarino, A. Trisciunglio, E. Scianderello (a cura di), *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorla*, Alessandria 2016, p. 261; di A. Trisciunglio, «... perché gli attori imparino a non giocare con la vita altrui...». A proposito di *Nov. Iust. 53.1.4*, in S. Puliatti, U. Agnati (a cura di), *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. Atti del Convegno, Parma, 18 e 19 giugno 2009*, Parma 2010, p. 164, nt. 6; di L. Migliardi Zingale, *L'ekbibastes in età giustiniana tra normazione e prassi: riflessioni in margine ad un papiro ossirinchita di recente pubblicazione*, in S. Puliatti, A. Sanguinetti (a cura di), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro, Atti del Convegno (Modena, 21-22 maggio 1998)*, Milano 2000, pp. 231-232, nt. 13; di C. Zuckerman, *Les deux Dioscore d'Aphrodite ou les limites de la pétition*, in D. Feissel, J. Gascou (éds.), *La pétition à Byzance. XX^e Congrès International des Études byzantines (19-25 août 2001)*, Paris 2004, p. 88, nt. 39.

¹⁷ Non ci proponiamo, infatti, di contribuire in questa sede a definire in quale specifico momento del processo fosse da collocarsi la produzione del rescritto e quale valore fosse da attribuire a tale atto.

¹⁸ Un provvedimento emanato dagli stessi imperatori due anni più tardi (C. 9.22.20) chiariva che alla controparte doveva essere notificato non l'"autentico e originale" rescritto, depositato in giudizio, ma un suo *exemplum*, ossia una copia (si discute se ciò dovesse avvenire a cura dell'attore o del giudice: sul punto cfr., per tutti, N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province*, cit., p. 92 e U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 49, con altra letteratura). Il processo non subiva alcuna conseguenza negativa nel caso in cui l'*exemplum* presentasse una divergenza dovuta ad un errore e non a dolo. Sul termine *exemplum* cfr. le osservazioni di L. De Sarlo, *Il documento oggetto di rapporti giuridici privati. Studio di diritto romano*, Firenze 1935, p. 83: il significato di 'copia', emergente dal testo in esame, è riscontrabile anche in un passo delle *Pauli Sententiae* in cui l'*exemplum* è posto in antitesi all'*authenticum* (Paul. Sent. 5.12.11). Per *exemplum* come "copia integra" v. A. Dell'Oro, "Mandata" e "litterae". *Contributo allo studio degli atti giuridici del "princeps"*, cit., pp. 109-110, pur nel contesto di una ricostruzione successivamente criticata (su cui v. N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province*, cit., spec. p. 91, nt. 179). Esterno alla nostra indagine ma tuttavia degno di menzione è il fatto, peraltro noto, che le accezioni del

anche richiamare il pensiero degli esperti di diplomatica i quali hanno in genere considerato l'aggettivo *originalis* come sinonimo di *authenticus*, non di rado ponendo l'accento proprio sulla combinazione *authentica atque originalia* impiegata nel testo diocleziano¹⁹. Le due parole sembrano, dunque, doversi intendere come “una semplice dittologia sinonimica”²⁰ e non portatrici di significati distinti²¹.

termine *exemplum* non appaiono sempre riducibili al concetto di ‘copia’, essendo a volte designati come *exempla* anche “più documenti in tutto identici, i quali hanno il medesimo contenuto” (così L. De Sarlo, *Il documento oggetto di rapporti giuridici privati*, cit., p. 82). Numerose leggi imperiali e addirittura il Codice Teodosiano e il Codice Giustiniano sarebbero rappresentabili come casi in cui un “testo documentario, fin dalla sua emissione, è prodotto in *exemplaria* plurimi” (v. G. Nicolaj, *Exemplar. Ancora note di terminologia diplomatica in età tardoantica*, in *Papyrologica Lupiensia*, Supplemento al numero 24 (2015), p. 359). Sugli “originali” del Codice Teodosiano e sugli “esemplari prodotti in forma autentica” secondo precise modalità di riproduzione e di diffusione previste dal potere centrale, si rimanda, per tutti, a V. Crescenzi, *Authentica atque originalia. Problemi critici per l'edizione dei testi normativi*, in *Initium (Revista catalana d'Història del dret)*, 8 (2003), spec. pp. 288-302 (cfr. anche pp. 333-349 per la compilazione giustiniana); a Id., *Testo originale e testo autentico nella tradizione delle compilazioni normative: il caso del Teodosiano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVI Convegno internazionale in onore di Manuel J. García Garrido*, Napoli 2007, pp. 303-323; a L. Atzeri, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin 2008, spec. pp. 221-264.

¹⁹ Cfr. la voce *originalis* in *Thesaurus Linguae Latinae*, vol. IX, 2, Lipsiae 1968 - 1981, coll. 978-980, in cui l'uso del termine in C. 1.23.3 riguarda “*de scriptis authenticis*”; la costituzione di Diocleziano è riportata anche alla voce *authenticus* in *Thesaurus Linguae Latinae*, vol. II, Lipsiae 1900, coll.1598-1599, senza ulteriori specificazioni circa il suo significato (un calco del greco αὐθεντικός). Gli studiosi di diplomatica hanno fatto notare la differenza con l'accezione moderna del termine, rilevando che “il termine di autentico è di origine greca, da *authenteo* (= domino assolutamente, ho piena autorità su), e indica in primo luogo e senz'altro ciò che ha in sé potere assoluto ed è in sé e per sé autoritativo, e non a caso nell'uso tardo latino sarà riferito anche a documentazione pubblica” (così G. Nicolaj, *Note di terminologia diplomatica: originale, autentico*, in B. Attila, D. Gábor, S. Kornél (szerkesztette), *Arcana Tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére*, vol. I, Budapest-Debrecen 2014, p. 152; v. anche Id., *Exemplar. Ancora note di terminologia diplomatica in età tardoantica*, cit., p. 355). Sulla sinonimia dei termini ‘autentico’ e ‘originale’, cfr., altresì, tra gli altri, H. Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, tr. it. A. M. Voci-Roth, Roma 1998, spec. p. 83, nt. 1 e p. 85, con richiamo a Paul. 5 Sent. D. 22.4.2; J. de Ghellinck, «*Originale*» et «*originalia*», in *Archivium Latinitatis Medii Aevi (Bulletin du Cange)*, 14.2 (1939), spec. p. 97. Il termine ‘originale’ nelle fonti giuridiche romane assume, quasi sempre, il significato di ‘originario’, ‘indigeno’ (cfr. G. Nicolaj, *Note di terminologia diplomatica: originale, autentico*, cit., p. 149; per attestazioni dell'uso di ‘autentico’, cfr. pp. 152-156).

²⁰ Così G. Nicolaj, *Exemplar. Ancora note di terminologia diplomatica in età tardoantica*, cit., 354, nt. 7. L'A. afferma che C. 1.23.3 “sembra stabilire che siano trasmessi rescritti imperiali assolutamente e di per sé imperativi (*authentica*) e originanti proprio dall'autore giuridico (*originalia*), contrassegnati pertanto dalla

Una conferma dell'equivalenza dei due termini può essere, a nostro avviso, ricavata dal corrispondente testo dei Basilici:

B. II, 5, 22 (ed. Scheltema, van der Wal, A I, 74): Μηδεις τὰ ἴσα τῶν βασιλικῶν ἀντιγραφῶν, ἀλλ' αὐτὰ μεθ' ὑπογραφῆς βασιλικῆς τὰ αὐθεντικὰ προφερέτω.

Una sola parola, τὰ αὐθεντικὰ, è ivi utilizzata per tradurre la coppia *authentica atque originalia*, in contrapposizione a τὰ ἴσα²².

sottoscrizione autografa dell'imperatore" (Id., *Note di terminologia diplomatica: originale, autentico*, cit., p. 153). Per l'equivalenza di *authenticus* "a *originalis*" nel pensiero della studiosa, cfr. Id., "Originale", "authenticum", "publicum": una sciarada per il documento diplomatico, in A. J. Kosto, A. Winroth (ed.), *Charters, Cartularies, and Archives: The Preservations and Transmission of Documents in the Medieval West. Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatie (Princeton and New York, 16-18 September 1999)*, Toronto 2002, pp. 8-21, anche in Id., *Storie di documenti, storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, Dietikon-Zürich 2013, pp. 113-120.

²¹ Gli esperti di diplomatica sembrano differire su un'importante questione di fondo nella definizione – valevole anche per il periodo che ci interessa – del documento "originale". Cfr. l'esposizione delle due principali tesi in H. Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, cit., p. 83 e in Th. Sickel, *Acta Regum et Imperatorum Karolinorum Digesta et Enarrata. Die Urkunden der Karolinger (...)*, Erster Theil: Urkundenlehre (...), Wien 1867, spec. p. 13; v. anche Id., *Das Privilegium Otto I für die Römische Kirche vom Jahre 962*, Innsbruck 1983, p. 37); sulla scia di Sickel, con esplicito riferimento all'età romana e di particolare interesse per il nostro testo, v. G. Nicolaj, *Note di terminologia diplomatica: originale, autentico*, cit., p. 2. Per le fonti giuridiche, cfr. V. Crescenzi, *Authentica atque originalia*, cit., con ulteriori riferimenti bibliografici: l'A. si sofferma ad analizzare il concetto di originale come strettamente connesso "alla figura dell'autore" (p. 271), anche di testi normativi (pp. 277-280), e la differenza tra "testo originale" e "testo originario" (pp. 280-283). Circa il concetto di autenticità, egli osserva che "è autentico solo ciò che l'ordinamento costruisce e di conseguenza riconosce come tale", ossia "soltanto ciò che viene in essere in conformità con le norme che disciplinano l'autenticità" (p. 287), condividendo l'idea già espressa in G. Cencetti, "Archivio". Progetto di "voce" per vocabolario, di Charles Saraman. Traduzione e osservazioni, in *Archivi*, 5 (1938), ora in Id., *Scritti archivistici*, Roma 1970, p. 34, secondo cui l'autenticità è sempre relativa alla "persona" o "ente" per cui una certa scrittura poteva dirsi autentica, "cioè necessariamente credibile". Ulteriori considerazioni in P. Mari, *L'armario del filologo*, Roma 2005, spec. pp. 87-91 e 230-235. Con specifico riferimento al Codice Teodosiano, cfr. V. Crescenzi, *Testo originale e testo autentico nella tradizione delle compilazioni normative: il caso del Teodosiano*, cit., pp. 303-323.

²² Cfr. sul punto anche E. A. Sophocles, *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B. C. 146 to A. D. 1100)*, New York 1900, p. 276, con rimandi ad altre fonti: "Substantively, τὸ αὐθεντικόν, authenticum, the original of a document; opposed to ἴσον, copy".

Da C. 1.23.3 emerge pertanto con chiarezza che il rescritto (per meglio dire, il documento che lo conteneva) doveva essere genuino, anzi “autentico e originale”, al fine del suo utilizzo in giudizio²³. È comunemente ammesso che tale carattere del rescritto dovesse essere verificato, in via preliminare, da parte del giudice di fronte al quale era insinuato²⁴.

A tale scopo il giudice poteva avvalersi, quali indicatori di autenticità e originalità, di quei requisiti formali a cui già abbiamo accennato²⁵. Di questi gli studiosi di diritto romano e di altre discipline hanno compilato alcune elencazioni che ci pare forse possibile integrare attraverso una rilettura critica della materia²⁶.

²³ L'autenticità del documento proveniente dalla cancelleria centrale, munito della *subscriptio* del principe, non è una caratteristica rilevante solo per i rescritti: si pensi, ad esempio, anche alle *sacrae probatoriae*, ossia alle patenti imperiali di nomina (cfr. in proposito due costituzioni di Leone riportate in C. 12.59.9 e in C. 12.59.10).

²⁴ Obbligo disposto espressamente, per l'età giustiniana, da C. 12.60.7. Dalla lettura di quest'ultima costituzione gli studiosi (per tutti, cfr. U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., pp. 49-57 e M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., p. 635, nt. 22, entrambi con altri riferimenti bibliografici) hanno già rilevato che il giudice, secondo un principio valido anche in caso di *insinuatio* di un rescritto, era tenuto a procedere ad un'istruzione (ἐξετάζειν, come nota U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 50, nt. 117, vale *inquirere*) volta ad escludere la presenza di un falso (è ciò che qui interessa: “si tratta di verificare l'autenticità del *rescriptum*, attraverso la ricognizione della esistenza di quegli elementi e requisiti, come ad es. le dovute sottoscrizioni o il medesimo materiale scrittorio, che certificano della legittima provenienza dell'atto della cancelleria imperiale”), di συναρπαγῆς (ossia di *obreptio*) e di elementi contrari alle *leges*. Altri dettagli sulla procedura in U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., pp. 51-57.

²⁵ È del tutto evidente che la natura di autenticità e originalità del rescritto (‘falsità materiale’) è problema distinto dall'eventuale falsità delle allegazioni che hanno indotto l'imperatore a concederlo. Sul sentito problema della ‘falsità ideologica’, si rimanda alle costituzioni in C. 1.22 (*Si contra ius utilitatemve publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum vel impetratum*); tra gli altri, cfr. S. Sciortino, *Note in tema di falsificazione dei rescritti*, cit., pp. 445-456.

²⁶ Cfr. U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 50, nt. 117, in cui si propone il seguente elenco: C. 1.23.3, Bas. 2.5.22; Nov. 114.1, Bas. 2.6.27 e Theod. 114; C. 1.23.6, Bas. 2.5.25, a cui l'A. aggiunge, come vedremo, C. 1.23.7 (p. 51); cfr. anche A. Fernandez Barreiro, *La previa informacion del adversario en el proceso privado romano*, cit., p. 364, nt. 243, e S. Sciortino, *Note in tema di falsificazione dei rescritti*, cit., 445-456; tra i paleografi, v., per tutti, G. Nicolaj, *Documento privato e notariato: le origini*, cit., p. 978. Gli studiosi di diplomatica e di paleografia hanno il merito di aver sottolineato l'importanza del requisito formale emergente, come vedremo, da C. Th. 9.19.3. Tale costituzione, passata quasi inosservata ai romanisti, è stata di recente considerata in S. Corcoran, *State Correspondence in the Roman Empire. Imperial Communication from Augustus to Justinian*, in K. Radner (ed.), *State Correspondence in the Ancient World. From New Kingdom Egypt to the Roman Empire*, Oxford 2014, pp. 193-194, ma non in riferimento ai requisiti formali dei rescritti insinuabili. Per le

2. *La subscriptio nostra manu.*

L'enumerazione degli indicatori di autenticità e originalità del rescritto insinuabile non può che partire dal requisito rappresentato dalla *subscriptio* imperiale, sia per la sua capitale importanza²⁷, sia per la sua risalenza, giacché, secondo un'accreditata opinione, dovrebbe identificarsi con il primo elemento della dibattuta formula di chiusura di non pochi provvedimenti di età classica (*“rescripsi”* e *“recognovi”*)²⁸. Già sappiamo dalla lettura di C. 1.23.3 che il rescritto doveva essere *nostra manu subscriptum*, vale a dire riportare la *subscriptio*²⁹ di pugno dell'imperatore. Mentre non sembrano esserci dubbi sul significato di *nostra manu*, riconducibile, senza difficoltà, all'autografia³⁰, merita una

osservazioni della dottrina paleografica si rimanda a G. Nicolaj, *Documento privato e notariato: le origini*, cit., p. 978; la studiosa osserva che i rescritti imperiali *authentica atque originalia* sono “sempre più imperiosamente” tutelati “con la formula «rescripsi, recognovi» del II-III secolo, le *litterae caelestes* del 367 (C. Th. 9,19,3), l'inchiostro di porpora del 470 (C. 1,23,6), la sottoscrizione del questore del Sacro Palazzo del 541 (Nov. 114)”.

²⁷ L'importanza risiede altresì nel fatto che la contraffazione della *subscriptio* imperiale appare, per certi aspetti, equiparata alla *maiestas*. Un provvedimento di Valentiniano del 369 (C. Th. 9.35.1), dopo aver dichiarato lecita la tortura degli accusati di lesa maestà, senza alcun riguardo alla loro condizione personale, aggiunge che si sarebbe potuto procedere alla *quaestio* – senza neppure la necessità di interpellare sul punto l'imperatore tramite *consultatio* – contro coloro i quali, sulla base di evidenti prove, apparivano responsabili di aver falsificato la divina *subscriptio*, quand'anche si trattasse di *palatini*.

²⁸ Sul significato e sulle attestazioni di tali formule si rimanda principalmente alla messa a punto in J.-L. Mourgues, *Les formules «rescripsi» «recognovi» et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité* 107.1 (1995), pp. 255-300. Cfr. *infra* per ulteriori precisazioni.

²⁹ Il sostantivo *subscriptio* è utilizzato dagli studiosi (per tutti, cfr. N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province*, cit., p. 87) in alternativa – e nel medesimo significato – del corrispondente verbo *subscribere*.

³⁰ *Subscriptio* va intesa, dunque, nel senso di “sottoscrizione autografa” (si ricordi G. Nicolaj, *Note di terminologia diplomatica: originale, autentico*, cit., p. 153, già alla nt. 20); v. anche Id., *Exemplar. Ancora note di terminologia diplomatica in età tardoantica*, cit., p. 355 (in cui si afferma che “scritti ‘autentici’ soltanto quelli dotati di sottoscrizione autografa dell'imperatore, che così imprime loro la sua forza d'imperio, secondo il primitivo significato del termine”). Il tema lambisce naturalmente la questione della paternità dei testi dei provvedimenti imperiali, ossia dell'individuazione di colui che può dirsi “l'auteur réel de l'acte, c'est-à-dire de celui qui a choisi les termes de l'expression de la mesure” (così in J.-L. Mourgues, *Les formules «rescripsi» «recognovi» et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, cit., p. 256): sul tema (e sul ruolo dello *scrinium a libellis* nell'alto

maggiore attenzione quello da attribuire a *subscripta*, dato che *scriptio* è – l’abbiamo già osservato³¹ – una parola dalle diverse accezioni. Nel presente contesto, sebbene non di rado sia stata intesa alla stregua della moderna firma³², riteniamo più corretto pensare ad una sottoscrizione³³ (nel senso di intere proposizioni, o di semplici parole come *legi, legimus*,

impero), si rimanda a T. Honoré, *Emperors and Lawyers*², London 1994, a W. Turpin, *Imperial Subscriptions and the Administration of Justice*, in *The Journal of Roman Studies*, 81 (1991), pp. 101-118, nonché alla bibliografia indicata in J.-L. Mourgues, *Les formules «rescripti» «recognovi» et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, cit., spec. pp. 256-266.

³¹ Cfr. nt. 1.

³² *Subscripta* è stato tradotto infatti come “signed” (in B. W. Frier (general editor), *The Codex of Justinian. A New Annotate Translation, with Parallel Latin and Greek Text, Based On A Translation by Justice F. H. Blume*, I, Cambridge 2016, p. 307), “firmados” (in *Cuerpo del Derecho Civil Romano (...)*, por D. Ildefonso L. García del Corral (...), Segunda parte (...), Código, vol. I, Barcelona 1892, p. 171), “signés” (in *Les Douze Livres du Code de l’Empereur Justinien (...)*, traduits en français par P.-A. Tissot (...), vol. I, Metz 1807, p. 195). Alla voce *scriptio principis* in A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, pp. 720-721, il termine è reso, in generale, con “signature”.

³³ Cfr. L. De Sarlo, *Il documento oggetto di rapporti giuridici privati. Studio di diritto romano*, cit., p. 85; pur non considerando il testo di C. 1.23.3, l’A. nota che se nel diritto moderno “sottoscrizione equivale a firma”, nel senso di “nome e cognome dell’autore”, nelle fonti romane *scriptio* ha ordinariamente “il significato della nostra sottoscrizione: un’aggiunta al documento, fatta dall’autore stesso, che ha lo scopo pratico di garantirne l’autenticità” (dal dettato di C. 6.23.29 De Sarlo evince anche che la sottoscrizione potrebbe consistere nella “aggiunta riepilogativa degli estremi della dichiarazione contenuta nel documento”, benché la sua interpretazione non sia del tutto corretta, come appare dalla lettura del testo: *Iubemus omnimodo testatorem, si vires ad scribendum habeat, nomen heredis vel heredum in sua subscriptione vel in quacumque parte testamenti ponere...*). Inoltre, soprattutto nelle fonti del principato, è nozione comune che *scriptio* designi anche la risposta imperiale *tout court* (vale a dire “la risposta scritta sul libello originale nello spazio lasciato libero in calce”: così in N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province*, cit., p. 57, nt. 59; sulla successiva decadenza di tale accezione di *scriptio* a favore di *rescriptum*, L. Maggio, *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, cit., p. 287, con ulteriore bibliografia). Per i diversi significati del termine, cfr. anche B. Kübler, s.v. *scriptio*, *PWRE* 7 (1931), coll. 490-501; in riferimento a C. 1.23.3, l’A. ha modo di precisare (col. 499), che la pratica della *scriptio* dei rescritti doveva essere – al tempo di Diocleziano che la rende imprescindibile – ormai consuetudinaria. Il termine *scriptio* sembrerebbe condurre pianamente a credere che la parola imperiale fosse contenuta nell’escatocollo del documento, ma così non è nel caso di quella di Teodosio II in P. Leid. II Z (il papiro ha conosciuto diverse pubblicazioni, a partire da C. Leemans, *Papyri Graeci Musei Antiquarii Publici Lugduni-Batavi*, vol. II, Lugduni Batavorum 1885, pp. 263-276; cfr. D. Feissel, K. A. Worp, *La requête d’Appion, évêque de Syène à Théodose II: P. Leid. Z Révisé*, in *Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden*, 68 (1988), pp. 97-111, e *infra*).

oppure *rescripti*) redatta dalla mano dell'imperatore³⁴. Si deve notare che, nell'opinione degli studiosi, proprio *rescripti* (collocato, come detto, assieme a *recognovi*, nell'escatocollo di vari provvedimenti di età classica) indicherebbe la sottoscrizione autografa dell'imperatore (posta da lui stesso, a conferma del fatto che il contenuto del documento rispecchiava la sua volontà)³⁵. *Recognovi* costituirebbe, viceversa, la sottoscrizione del responsabile della procedura di redazione dell'atto, ossia del soggetto posto all'apice della cancelleria imperiale (a conferma del fatto che la decisione del sovrano era stata riportata in maniera corretta)³⁶. Secondo la riflessione degli studiosi, ciò comporterebbe – anche se nei documenti pervenutici *recognovi* è collocato dopo *rescripti* – che il responsabile della cancelleria³⁷ ponesse per primo la sua sottoscrizione, in modo che il testo

³⁴ Come notato in B. Kübler, s.v. *subscriptio*, cit., col. 499, alcune costituzioni, pressappoco coeve a C. 1.23.3, riportano l'indicazione *subscripta* nella data (es. in C. 3.33.11; C. 4.34.10; C. 7.75.4; C. 8.1.3; C. 8.6.1; C. 8.8.2; C. 8.17.7; C. 8.27.18); lo studioso evidenzia l'eloquente espressione *manu divina* posta al termine di numerose costituzioni come "eine Grußformel" (ad esempio, in Nov. Val. 1.3.7: *Et manu divina: optamus vos felicissimos ac florentissimos nostrique amantissimos per multos annos bene valere, sanctissimi ordinis patres conscripti*, ma anche, solo per citarne alcune, in Nov. Val. 17.4; Nov. Val. 19.4; Nov. Maior. 1; C. 1.1.8.24) o come "Promulgationsbefehl" (ad es. in Nov. Val. 9). Quanto all'utilizzo di *legi/legimus*, numerosi esempi sono stati raccolti in K. Brandi, *Der byzantinische Kaiserbrief aus St. Denis und die Schrift der frühmittelalterlichen Kanzleien (...)*, in K. Brandi, H. Bresslau, M. Tangl (hrsg.), *Archiv für Urkundenforschung*, vol. I, Leipzig 1908, pp. 37-38 e in H. Bresslau, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, cit., p. 117.

³⁵ Nonostante le differenti opinioni, è stato convincentemente affermato che *rescripti*, *recognovi* sono due elementi da dissociare. *Rescripti* costituirebbe la "sottoscrizione originale dell'imperatore" (così N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province*, cit., p. 57), ossia il modo con cui l'imperatore "confirme, du point de vue de son contenu, le texte qui lui est présenté" e dunque assicura, con l'autorità della sua *manus divina*, che la formulazione (nella redazione evidentemente posta per iscritto da altri) corrisponde alla sua volontà (cfr. J.-L. Mourgues, *Les formules «rescripti» «recognovi» et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, cit., p. 283 e pp. 271-273; cfr. anche pp. 267-268 per varie attestazioni dell'utilizzo della formula *rescripti, recognovi*, con analisi degli equivalenti greci ὑπέγραψα, προτεθήτω). Per le tesi più risalenti sul significato della formula (questione che ha appassionato grandi maestri del passato) v. anche G. Cencetti, *Tabularium principis*, cit., pp. 150-151, nt. 29.

³⁶ Tale "formule de recognition", la quale certifica che la stesura dell'atto è avvenuta secondo le regole in vigore nella cancelleria e senza alcun vizio formale, è rappresentabile come una "authentification générale de la forme de l'acte" (così J.-L. Mourgues, *Les formules «rescripti» «recognovi» et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, cit., spec. p. 295, ma cfr. anche pp. 283-295). V. anche N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province*, cit., p. 58.

³⁷ Ovviamente l'identificazione di tale soggetto, coincidente con il responsabile della cancelleria imperiale, varia da epoca ad epoca, fino a giungere al *quaestor sacri palatii*

fosse presentato all'imperatore soltanto dopo essere stato controllato in ogni sua parte³⁸. Tale dicotomia, dunque, allude a due formalità diverse: una a cura dell'imperatore (assai probabilmente Diocleziano intendeva imporre la presenza in ogni rescritto insinuabile di una o più parole la cui funzione era equiparabile a quella del *rescripsi*) e una a carico del responsabile della sua cancelleria (il requisito del controllo del *quaestor sacri palatii*, assimilabile al *recognovi*, sarà valorizzato, come vedremo, da Giustiniano)³⁹.

Valga segnalare subito che la formalità della *subscriptio* imperiale è prevista anche in una costituzione di Leone del 470 (C. 1.23.6)⁴⁰.

3. *Litterae caelestes e ἐκεῖνα ἀσαφῆ καὶ ἀρχαῖα γράμματα.*

Il Codice di Teodosio II contiene una costituzione di Valentiniano I del 367, non accolta nel *Codex* giustiniano, ove si delinea, anche se implicitamente, un'altra peculiarità del rescritto insinuabile. È un requisito che la dottrina romanistica non ha inserito – così ci sembra – negli elenchi delle formalità, ma al contrario ben conosciuto da quella paleografica⁴¹:

(ulteriori considerazioni in J.-L. Mourgues, *Les formules «rescripsi» «recognovi» et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, cit., p. 295). Particolarmente prezioso, per l'età oggetto del nostro studio, è il resoconto delle varie fasi della redazione di una risposta imperiale narrato da Marco Diacono nella *Vita di Porfirio*, paragrafi 26-51, spec. 36-51 (dettagliata analisi in J.-L. Mourgues, *Les formules «rescripsi» «recognovi» et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, cit., pp. 274-276).

³⁸ È in effetti logica l'antiorità della ricognizione del responsabile del procedimento rispetto alla *subscriptio* imperiale: sul punto, ancora J.-L. Mourgues, *Les formules «rescripsi» «recognovi» et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, cit., p. 285, anche per l'analisi di un'altra formula di ricognizione ben nota in tema di copie di documenti privati, vale a dire il *descriptum* e *recognitum* (p. 284), su cui v. anche G. Purpura, *Diritto, papiri, scrittura*², Torino 1999, *passim*).

³⁹ Su questi profili, v. *infra*.

⁴⁰ Non è da escludere – già lo si è accennato – che i compilatori giustiniani abbiano inserito le parole *nostra manu subscripta* nella costituzione di Diocleziano, la quale potrebbe essere stata originariamente emanata per altri scopi e poi riadattata per accordarla al dettato di C. 1.23.6 (e in forza di ciò si potrebbe rivedere il possibile apporto delle interpretazioni più risalenti di C. 1.23.3, ormai abbandonate). Tuttavia, riteniamo dirimente l'osservazione che in epoca diocleziana appariva già assodata, come si è visto, l'importanza della *subscriptio* imperiale: in questa luce, l'espressione *nostra manu subscripta* pare doversi considerare genuina.

⁴¹ Cfr. nt. 26.

C. Th. 9.19.3 (367 Iun.? 9)⁴². Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Festum proconsulem Africae. *Serenitas nostra prospexit inde caelestium litterarum coepisse imitationem, quod his apicibus tuae gravitatis officium consultationes relationesque complectitur, quibus scrinia nostrae perennitatis utuntur. Quam ob rem istius sanctionis auctoritate praecipimus, ut posthac magistra falsorum consuetudo tollatur et communibus litteris universa mandentur, quae vel de provincia fuerint scribenda vel a iudice, ut nemo stili huius exemplum aut privatim sumat aut publice.* Dat. V id. Iun. Treviris Lupicino et Iovino cons.

Valentiniano dichiara di aver compreso come fosse iniziata l'imitazione delle *litterae caelestes*⁴³ dal fatto che l'ufficio del proconsole d'Africa⁴⁴ aveva composto (ed evidentemente inviato) *consultationes relationesque* con quei segni grafici (*apices*)⁴⁵ di cui facevano uso gli *scrinia* imperiali.

⁴² È lecito chiedersi se l'efficacia normativa di questo provvedimento fosse generale oppure limitata alla sola Africa proconsolare (almeno prima dell'inserimento nel Codice Teodosiano); per i problemi emergenti dalla data e dal luogo posti nella *subscriptio* v. S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung)*, 125 (2008), p. 536; O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 N. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der Christlichen Kaiserzeit*, Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Stuttgart 1919, Frankfurt/Main 1984, p. 232; F. Pergami (a cura di), *La legislazione di Valentiniano e Valente*, Milano 1993, pp. 356-357 e p. 690.

⁴³ "*Caelestes literae, sunt literae Imperatoriae*", osserva Gotofredo in riferimento a *Caelestium* (cfr. *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis Iacobi Gothofredi (...) opera et studio Antonii Marvillii Antecessoris Primicerii in Universitate Valentina Editio Nova in VI. Tomos Digesta (...) Aucta Quibus Adiecit Suas Ioan. Dan. Ritter, P. P.*, vol. III, Lipsiae 1738, r. a. Hildesheim - New York 1975, p. 181, nota *f*, d'ora in avanti, Gotofredo). Il termine *caelestis* è palesemente usato con significato traslato, allusivo della divinità del principe: altrove si parla, ad esempio, di *caelestes praescriptiones* (C. Th. 8.4.26, a. 415?), di *statuta caelestia* (C. Th. 8.4.20, a. 470), di *caeleste oraculum* (C. 1.51.10, a. 439).

⁴⁴ Sul celebre G. Festo Imezio cfr. almeno la voce *Iulius Festus Hymetius*, *PLRE*, I, p. 447 e *Amm.* 28.17-23.

⁴⁵ Il termine *apex* vale, qui, 'lettera' nel senso di 'segno grafico' (come anche in C. Th. 6.35.4). Già il giurista ginevrino ne aveva colto il significato, sul quale concordano i paleografi (Gotofredo, vol. III, p. 181, nota *i*). In D. Feissel, *Deux modèles de cursive latine dans l'ordre alphabétique grec*, in F. A. J. Hoogendijk, B. P. Muhs (ed.), *Sixty-Five Papyrological Texts Presented to Klaas A. Worp on the Occasion of his 65th Birthday*, Leiden-Boston 2008, ora in Id., *Documents, droit, diplomatique de l'Empire romanin tardif*, Paris 2010, p. 550), si rende con "caractères". Viceversa, alla voce *apex* in *Thesaurus Linguae Latinae*, vol. II, pp. 226-227, si segnala C. Th. 9.19.3 come

Perciò, l'imperatore stabilisce che da quel momento in poi fosse soppressa la "consuetudine maestra di falsi"⁴⁶ e che fossero affidate (*mandentur*)⁴⁷ alle *litterae communes* tutte le cose che avrebbero dovuto essere scritte *de provincia*⁴⁸ o da parte del giudice, affinché nessuno prendesse a modello tale stile, né in privato né in pubblico⁴⁹.

L'imperatore, dunque, vieta l'utilizzo delle *litterae caelestes* alle cancellerie periferiche, riservandolo soltanto alla propria. Pertanto, il provvedimento interessava anche la redazione dei rescritti poiché questi provenivano esclusivamente dalla cancelleria imperiale.

È da ritenere che la cancelleria imperiale utilizzasse da tempo questo stile scrittorio⁵⁰; in particolare, secondo un'ipotesi avanzata dagli studiosi di

esempio dell'uso di *apices* nel senso di "epistulae, rescripta"; così anche A. Dell'Oro, "Mandata" e "litterae". *Contributo allo studio degli atti giuridici del "princeps"*, cit., pp. 83 e 111.

⁴⁶ Quanto alla finalità del provvedimento, Gotofredo ritiene che il potere imperiale intendesse stroncare – oppure soltanto prevenire – l'utilizzo delle lettere celesti da parte dei governatori e dei loro *officiales* perché confezionavano documenti falsamente provenienti dalla cancelleria imperiale con cui terrorizzavano i provinciali (Gotofredo, vol. III, cit., p. 181). Probabilmente l'imperatore era a conoscenza del fatto che erano stati redatti interi documenti con lettere celesti (sul punto v. anche L. Iannacci, M. Modesti, A. Zuffrano, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, in *Legal Roots (The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law)*, 1 (2012), p. 104, in cui si aggiunge che degli "esiti di quella *imitatio* (...) ad oggi non possediamo alcun esempio diretto"; v. anche p. 110). In tema di repressione dei falsi, in particolare in tema di documenti privati e tabellionici, la bibliografia è ampia: per il periodo che ci interessa ci limitiamo a rimandare, per tutti, a S. Tarozzi, *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, cit.; S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere, civiliter agere*, Milano 2007.

⁴⁷ In D. Feissel, *Deux modèles de cursive latine dans l'ordre alphabétique grec*, cit., p. 62, si traduce con "que sont confié aux lettres communes"; C. Pharr, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, New York 1952, r. a. 1969, p. 241, rende con "shall be entrusted to commonly used letters".

⁴⁸ V. Gotofredo, vol. III, cit., p. 181, nota o, in riferimento a *De Provincia*: "*De Provincia, an est, provincialium nomine* (...)".

⁴⁹ *Publice* indica, con ogni probabilità, l'opera degli uffici pubblici (in questo caso provinciali); in opposizione, *privatim* è riferibile all'opera di soggetti privati (e non è da escludersi che sia sottesa l'idea di una attività nascosta, quasi *clam*).

⁵⁰ Secondo un'importante opinione, particolari errori ("certaines fautes") in alcune copie di provvedimenti imperiali lascerebbero dedurre che gli originali di tali documenti erano stati redatti in *litterae caelestes*: cfr. gli esempi indicati in R. Marichal, *L'écriture latine de la chancellerie impériale*, in *Aegyptus*, 32.2 (1952), pp. 339-342.

paleografia, sarebbero stati probabilmente i cosiddetti *antiquarii* gli addetti alla redazione di testi in *litterae caelestes*⁵¹.

Quantunque gli studiosi fossero già pervenuti a comprendere che doveva trattarsi di un particolare sistema di segni alfabetici⁵², solo nella seconda metà del secolo scorso le *litterae caelestes* sono state identificate con la “corsiva romana antica” o “ancienne écriture commune” (in uso fino al III secolo), da contrapporre alla “corsiva romana nuova” o “nouvelle écriture commune”⁵³, vale a dire la scrittura indicata da Valentiniano con la locuzione *litterae communes*⁵⁴.

L'utilizzo dei caratteri ‘celesti’ era, dunque, da intendersi vietato a tutte le cancellerie periferiche⁵⁵: per questo motivo, un documento vergato da tali

⁵¹ Così in G. G. Cencetti, *Tabularium principis*, cit., spec. pp. 161-162; si rilancia l'ipotesi in L. Iannacci, M. Modesti, A. Zuffrano, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, cit., pp. 112-113. Di questi “calligrafi dei decreti imperiali” (v. G. Cencetti, *Tabularium principis*, cit., p. 161) abbiamo notizia da C. 12.19.10, costituzione di Leone che ci informa che erano non meno di quattro e che operavano all'interno dello *scrinium memoriae*.

⁵² Cfr. Gotofredo, vol. III, cit., p. 181; v. anche H. Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, cit., p. 1126.

⁵³ Cfr. R. Marichal, *L'écriture latine de la chancellerie impériale*, cit., p. 337 e *passim*, in cui si parla di “ancienne cursive” e di “cursive récente”. L'identificazione della corsiva romana antica con le *litterae caelestes* è avvenuta grazie agli studi di Mallon (J. Mallon, *L'écriture de la chancellerie impériale romaine*, in *Acta Salamanticensia, filologia y letras*, 4.2 (1948), pp. 5-43, ora in Id., *De l'écriture. Recueil d'études publiées de 1937 à 1981*, Paris 1982, pp. 167-189), poi accolta dagli studiosi (es. da R. Marichal, *L'écriture latine de la chancellerie impériale*, cit., p. 337; altra bibliografia in L. Iannacci, M. Modesti, A. Zuffrano, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, cit., p. 94). L'antica corsiva romana, soppiantata già nel IV secolo dalla corsiva romana nuova, sopravvisse dunque “in forme stilizzatissime e ormai anacronistiche almeno fino al V secolo” nell'ambito della “cancelleria imperiale, dove essa fu designata con il nome di *litterae caelestes* e dove fu impiegata in qualità di scrittura esclusiva per la redazione dei documenti imperiali” (così L. Iannacci, M. Modesti, A. Zuffrano, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, cit., p. 96).

⁵⁴ Non ci pare senza importanza, ai fini di questo studio, segnalare che, secondo i paleografi, le uniche attestazioni certe dell'uso delle *litterae caelestes* sono proprio rappresentate da frammenti papiracei di rescritti imperiali, su cui cfr. R. Marichal, *L'écriture latine de la chancellerie impériale*, cit., pp. 336-342; D. Feissel, *Deux modèles de cursive latine dans l'ordre alphabétique grec*, cit., p. 55; L. Iannacci, M. Modesti, A. Zuffrano, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, cit., p. 97; F. Manservigi, M. Mezzetti, *The Didyma Inscription: Between Legislation and Palaeography*, in M. Hilgert (ed.), *Understanding Material Text Cultures. A Multidisciplinary View*, Berlin 2016, p. 207, per ulteriori indicazioni bibliografiche e soprattutto di altri documenti per i quali non è ancora stata raggiunta la certezza che si tratti di *litterae caelestes*.

⁵⁵ Cfr. Gotofredo, vol. III, 182; v. anche L. Iannacci, M. Modesti, A. Zuffrano, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e*

segni grafici – se non era un falso – doveva necessariamente essere stato redatto da quella imperiale. E, come già osservato, poiché i rescritti da lì provenivano, appare corretto individuare, seppure in via indiretta, un altro requisito formale: dovevano essere composti, come tutti i provvedimenti imperiali, in quella particolare scrittura detta *litterae caelestes*. Ciò non significa, però, che l'imperatore apponesse la sua *subscriptio* in tale grafia⁵⁶.

Finché la costituzione rimase in vigore, è da ritenere che le lettere celesti rappresentassero un'ulteriore formalità dei rescritti insinuabili. La costituzione di Valentiniano, accolta nel Codice Teodosiano, fu dunque applicata anche in Oriente. Tuttavia, l'uso delle *litterae caelestes* pare essere presto decaduto sia in Occidente sia nella parte orientale dell'impero (il provvedimento non è inserito nel *Codex repetitae praelectionis*)⁵⁷.

Un'estrema allusione alle *litterae caelestes* potrebbe, a tutta prima, essere colta nel riferimento a “quelle oscure e arcaiche lettere” (ἐκεῖνα ἄσαφῆ καὶ ἀρχαῖα γράμματα) evocate nel capo secondo nella Novella 47 di Giustiniano, intitolata *Ut nomen imperatoris instrumentis et actis praeponatur, et ut tempora latinis litteris indicata accuratius scribantur* (a. 537)⁵⁸. Nel primo capo della Novella l'imperatore stabilisce che in tutti

legislazione, cit., p. 102, e p. 105 per le evidenze papiracee dell'utilizzo della corsiva nuova (*litterae communes*), in ossequio al dettato di C. Th. 9.19.3, presso cancellerie periferiche.

⁵⁶ Cfr. P. Leid. II Z (su cui v. le indicazioni formite alla nt. 33) per quello che è considerato l'autografo di Teodosio II; il papiro, contenente un rescritto, è stato studiato in D. Feissel, K. A. Worp, *La requête d'Appion, évêque de Syène à Théodose II: P. Leid. Z Révisé*, cit., pp. 97-111, in cui si conferma la tesi, già avanzata in dottrina, che si tratti, più in particolare, di una *adnotatio*. Cfr. R. Marichal, *L'écriture latine de la chancellerie impériale*, cit., p. 338 e nt. 2: “la lecture *bene valere te cupimus* est certaine, l'écriture – de la main même de Théodose II – est de la “cursive récente”, ce qui est normal”; l'A. spiega la circostanza argomentando che proprio per mettere in evidenza il carattere autografo della *subscriptio* l'imperatore avrebbe dovuto utilizzare la sua normale scrittura.

⁵⁷ È stato autorevolmente segnalato che in Occidente tutto lascia pensare ad una scomparsa delle lettere celesti in uno con quella dell'impero, dal momento che non appaiono utilizzate dalla cancelleria reale gotica; in Oriente tale scrittura doveva essere diventata “obsoleta” e del tutto incomprensibile anche al personale amministrativo specializzato, poiché se Giustiniano avesse continuato ad utilizzarla per le sue costituzioni in lingua latina avrebbe mantenuto il divieto stabilito da Valentiniano (v. D. Feissel, *Deux modèles de cursive latine dans l'ordre alphabétique grec*, cit., p. 62).

⁵⁸ Nov. 47.2: Κάκεῖνο μέντοι προστίθεμεν, ὥστε ἐπειδὴ οἱ τὸν χρόνον ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀποσημαίνοντες μετὰ τῶν ἄσαφῶν ἐκείνων καὶ ἀρχαίων γραμμάτων δηλοῦσιν αὐτόν, παραφυλάττειν ἐν παντὶ δικαστηρίῳ τὸ μετ' ἐκεῖνα τὰ γράμματα τὰ τῆς ἀρχαιότητος ἕτερα ὑποτίθεσθαι, ταῦτα δὴ τὰ κοινὰ καὶ ἅπασι σαφῆ καὶ ἀναγινώσκεσθαι

gli atti, pubblici e privati, la data fosse annotata secondo un nuovo e preciso schema (anno di regno, nome del console, indizione, mese, anno)⁵⁹. Nel secondo capo, Giustiniano comanda a coloro che registravano la data nei verbali dei giudizi (οἱ τὸν χρόνον ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀποσημαίνοντες), dopo averla composta con “quelle lettere oscure e antiche” (ἐκεῖνα ἀσαφῆ καὶ ἀρχαῖα γράμματα), di ripeterla, nella riga seguente, usando le “lettere comuni” (τὰ κοινὰ, ossia caratteri chiari e facilmente leggibili da tutti, in greco se il resto del documento era in tale lingua, oppure in latino)⁶⁰. Le lettere oscure e antiche in discorso, secondo i paleografi, non coincidono con le *litterae caelestes*: i caratteri con cui era composta la data in questo periodo sono stati, piuttosto, identificati con le

παρὰ πάντων ῥαδίως δυνάμενα καὶ δηλοῦντα τὸν τῶν πραττομένων χρόνον· ἵνα μὴ περινοστῶσιν ἀναζητοῦντες τὸν χρόνον, εἶτα πλανώμενοι μένωσιν ἕως ἀνθρώπῳ τινὶ περιτύχοιεν τὰ γράμματα ἐκεῖνα ταῖς ἀληθείαις γινώσκοντι. ἀλλ' εἰ μὲν τὰ ἐφεξῆς καὶ μετὰ τὴν προγραφὴν τῶν ἀσαφῶν γραμμάτων τῆς ἐλλάδος εἴη φωνῆς, γράμμασιν ἐλληνικοῖς ὑποτίθεσθαι τὸν χρόνον, εἰ δὲ ῥωμαϊκῆ τις ἢ τοῦ παντὸς χάρτου καθέστηκε τάξις, ῥωμαϊκοῖς μὲν ὑπογραφέσθω γράμμασιν ὁ χρόνος ὑποκειμένοις τοῖς ἀσαφέσιν ἐκείνοις στοιχείοις, σαφεστέραν μὲντοι τάξιν ἔξουσι γραμμάτων καὶ ἦν ἔξεστι πᾶσιν ἀναγινώσκειν τοῖς ὅλως συλλαβῶν ῥωμαϊκῶν οὐκ ἀνεπιστήμοσιν. Tr. lat. (ed. Schoell-Kroll): “*Verum illud quoque adicimus ut, quoniam qui tempus in iudiciis denotant, id per obscuras illas et antiquas litteras significant. in omni iudicio caveatur, ut post illas litteras ex antiquitate receptas alias subiciant, has dicimus communes et omnibus perspicuas quaeque legi ab omnibus facile possint et eorum quae acta sunt tempus denotent: ne qui tempus scire desiderant vagentur atque errantes expectent donec in hominem aliquem incidant qui litteras illas probe noverint. Sed siquidem quae deinceps post praescriptas obscuras litteras sequuntur graecae sint linguae, graecis litteris tempus subiciatur; sin latinus totius chartae sit contextus, latinis quidem tempus subscribatur litteris quae subiciantur obscuris illis elementis, clariorem ipsa litterarum ordinem habitura et quem omnibus qui syllabarum latinarum omnino non ignari sunt legere liceat*”.

⁵⁹ Sulla recezione della riforma del 537 nella stessa cancelleria imperiale cfr. i rilievi in D. Feissel, *La réforme chronologique de 537 et son application dans l'épigraphe grecque: années de règne et dates consulaires de Justinien à Héraclius*, in *Ktéma (Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques)*, 18 (1993), ora in Id., *Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif*, cit., p. 505.

⁶⁰ Un esempio di applicazione di tale norma viene da un papiro ravennate, datato 625, in cui la data scritta in lettere “oscure e antiche” è seguita dalla sua traslitterazione in caratteri comuni (si tratta di P. Ital. 21, pubblicato in J.-O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, vol. I, Lund 1955, pp. 352-358; Id., *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, Tafeln*, Lund 1954, pp. 84-85; cfr. anche D. Feissel, *Deux modèles de cursive latine dans l'ordre alphabétique grec*, cit., p. 64, e L. Iannacci, M. Modesti, A. Zuffrano, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, cit., p. 108, in cui si nota che “la finalità di queste scritture speciali era eminentemente pratica, offrendo al documento un vero e proprio marchio di autenticità”).

ben note “scritture iniziali”⁶¹ di verbali processuali dei tribunali egiziani e dei papiri ravennati (la “misteriosa scrittura grande di Ravenna”)⁶², a quell’epoca già in uso⁶³.

La ‘doppia datazione’ (in lettere oscure e antiche e in lettere comuni) è imposta dalla Novella in esame solo per i verbali giudiziari. Nulla si dice in merito alle altre tipologie di documenti – dunque, neppure per i rescritti.

4. *La purpurea scriptio.*

Se la scrittura in *litterae caelestes* può essere a buon diritto ritenuta una formalità dei rescritti insinuabili nonostante la sua obliqua previsione

⁶¹ Cfr. L. Iannacci, M. Modesti, A. Zuffrano, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, cit., 95 e *passim*: sono le “prime righe contenenti protocolli dei *gesta municipalia*” (p. 89). L’uso di scrivere la data con lettere che Giustiniano definisce incomprensibili è attestato sia prima sia dopo la Novella 47. In materia v. anche J.-O. Tjäder, *Et ad latus. Il posto della datazione e della indicazione del luogo negli scritti della cancelleria imperiale e nelle largizioni di enfiteusi degli arcivescovi ravennati*, in *Studi Romagnoli*, 24 (1973), pp. 91-124.

⁶² G. Marini, *I papiri diplomatici raccolti e illustrati*, Roma 1805, p. 267, riconobbe uno stile simile a quello già visto nelle prime righe di papiri egiziani ma solo successivamente gli studiosi pervennero a decifrarla, comprendendo che conteneva l’indicazione della data e del luogo (e ciò grazie a J. O. Tjäder, *La misteriosa “scrittura grande” di alcuni papiri ravennati e il suo posto nella storia della corsiva latina e nella diplomazia romana e bizantina dall’Egitto a Ravenna*, in *Studi Romagnoli*, 3 (1952), pp. 173-225; per ulteriori dettagli cfr. L. Iannacci, M. Modesti, A. Zuffrano, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, cit., p. 92). Cfr. anche le recenti osservazioni in D. Internullo, *Da Giovanni il sanguinario a Costanziano. Rileggendo il «Papiro Butini» (P.Ital. 55)*, in *Studi Medievali*, 59.2 (2018), pp. 669-670.

⁶³ Gli studiosi si sono, anzi, interrogati circa la liceità di tale stile utilizzato per i protocolli, dal momento che all’apparenza avrebbe potuto rappresentare, almeno in vigenza del diritto teodosiano, una violazione del divieto posto da C. Th. 9.19.3. Essi hanno concluso che le “scritture iniziali” egiziane e ravennati “pur derivando dallo stesso ceppo” sono “piuttosto distanti dalle *litterae caelestes* vere e proprie” (così L. Iannacci, M. Modesti, A. Zuffrano, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, cit., p. 103), dato che presentano “elementi della *corsiva nuova*” e un “trattamento delle lettere sempre più fantasioso ed artificioso” (p. 101). Le “scritture iniziali”, recanti la data, sarebbero dunque un modo, non vietato dalla legge, di conferire autenticità al documento. È lo stesso scopo che sembra essersi prefisso Giustiniano nella Nov. 44 (*De tabellionibus et ut protocolla in chartis relinquunt*), emanata poco prima della Nov. 47, in cui si ordinava ai *tabelliones* di Costantinopoli di usare solo fogli di papiro con protocollo già redatto, indicante il nome del *comes sacrarum largitionum* e la data di confezionamento. Cfr. D. Feissel, *La réforme chronologique de 537 et son application dans l’épigraphie grecque: années de règne et dates consulaires de Justinien à Héraclius*, cit., p. 505.

legislativa, nessun dubbio per una costituzione di Leone del 470 che pone al suo centro proprio la tematica di cui ci occupiamo.

È un testo non privo di difficoltà, che tenteremo, per quanto possibile, di spiegare nei dettagli solo dopo aver dato conto del suo significato complessivo. Si consideri, dunque

C. 1.23.6 Imp. Leo A. Hilariano magistro officiorum et patricio. *Sacri adfatus, quoscumque nostrae mansuetudinis in quacumque parte paginarum scripserit auctoritas, non alio vultu penitus aut colore, nisi purpurea tantummodo scriptione illustrentur, scilicet ut cocti muricis et triti conchylii ardore signentur: eaque tantummodo fas sit proferrì et dici rescripta in quibuscumque iudiciis, quae in chartis sive membranis subnotatio nostrae subscriptionis impresserit. 1. Hanc autem sacri encausti confectionem nulli sit licitum aut concessum habere aut quaerere aut a quoquam sperare: eo videlicet, qui hoc adgressus fuerit tyrannico spiritu, post proscriptionem bonorum omnium capitali non immerito poena plectendo. D. VI k. April. Iordane et Severo cons. (a. 470)*

Orbene, nel *principium*, Leone ordina che qualunque (*quoscumque*) dichiarazione imperiale (*sacri adfatus*) il principe avesse fatto per iscritto in qualsiasi parte dei fogli venisse alla luce soltanto per mezzo della scrittura purpurea, ossia che i *sacri adfatus* fossero contrassegnati dallo splendore della murice cotta e del *conchylium* tritato⁶⁴. Era inoltre lecito che fossero presentati (*proferrì*) ed esposti (*dici*) in qualunque giudizio soltanto i rescritti che la *subnotatio* dell'imperiale *scriptio*⁶⁵ avesse impresso sul papiro o sulla pergamena⁶⁶. E a nessuno – così stabiliva il

⁶⁴ Molluschi da cui si ricavava, con un particolare procedimento, la porpora. Cfr., tra gli altri, D. Jacoby, *Silk Economics and Cross-Cultural Artistic Interaction: Byzantium, the Muslim World, and the Christian West*, in *Dumbarton Oak Papers*, 58 (2004), pp. 197-240; D. S. Reese, *Shells from Sarepta (Lebanon) and East Mediterranean Purple-Dye Production*, in *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, 10.1 (2010), pp. 113-141; A. S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997, p. 375, nt. 35.

⁶⁵ I due termini (*subnotatio*, *scriptio*) sono di fatto sinonimi e significano entrambi “sottoscrizione”: cfr. le relative voci in E. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*⁴, vol. IV, r. a. Bologna 1965, p. 545 e pp. 550-551.

⁶⁶ Per i significati dei termini e per le modalità di produzione e di utilizzo della *charta* e della *membrana*, si rimanda a H. Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, cit., pp. 1094-1099.

paragrafo primo – era concesso produrre il sacro inchiostro, o possederlo o cercare di ottenerlo o sperarlo da qualcuno: era evidente che colui che avesse tentato ciò, con animo da usurpatore, sarebbe stato colpito, non immeritadamente, da pena capitale dopo la proscrizione dei beni⁶⁷.

È ragionevole chiedersi quale fosse la scrittura impiegata nelle dichiarazioni imperiali per le quali la costituzione si affretta a disporre l'uso rigoroso dell'inchiostro purpureo. Con tutte le incertezze del caso, a noi sembra assolutamente plausibile che non fossero le *litterae caelestes* – ormai, se non all'epoca di Leone sicuramente di Giustiniano, in declino – bensì quelle *communes*.

Tornando al nostro testo, senza indugio poniamo la questione ermeneutica più importante, vale a dire il significato di *sacri adfatus*. Alcuni studiosi hanno interpretato l'espressione nel senso di documento di provenienza imperiale considerato nella sua interezza⁶⁸. Su questa linea, è stata avanzata l'identificazione dei *sacri adfatus* con le *adnotationes*, che avrebbero dovuto essere scritte in inchiostro purpureo in tutte le loro parti, in antitesi ai *rescripta* (da considerarsi *simplicia*) per i quali sarebbe bastata la sola *subscriptio*⁶⁹. Con il sostegno di importanti opinioni⁷⁰, noi riteniamo invece che *sacri adfatus* indichi le sole parole autografe dell'imperatore (è dunque letterale il significato da dare al sintagma

⁶⁷ Lo scopo della costituzione indirizzata al *magister officiorum*, a cui erano sottoposti i membri degli *scrinia* che componevano la cancelleria imperiale, è evidentemente quello di evitare falsificazioni. Cfr. M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle di Valentiniano III, I. Le fonti*, Padova 1988, pp. 199-200; A. S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, cit., p. 375.

⁶⁸ Cfr. s.v. *adfatus*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, vol. I, pp. 1174-1175: tra i significati riportati si legge “*imprimis de epistulis sive rescriptis imperatorum, denique de paparum et episcoporum*”, con specifica indicazione di C. 1.23.6. Anche Forcellini, alla voce *adfatus*, dopo aver ricordato come in generale sia traducibile come “colloquio, discorso”, riporta “*etiam mandata aut rescripta principum aliquando adfatus dicta sunt*” e, fra le attestazioni, ricorda C. 1.23.6 (v. E. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*⁴, cit., vol. I, r. a. Bologna 1965, p. 141).

⁶⁹ Secondo questa dottrina, “le *adnotationes* (*sacri adfatus*) dovevano essere scritte con tale inchiostro in tutte le loro parti (*in quacumque parte paginarum*). Per gli altri rescritti (*rescripta simplicia*) sarebbe stato, invece, sufficiente apporre la firma (*subnotatio*) con il predetto inchiostro” (cfr. S. Sciortino, *Note in tema di falsificazione dei rescritti*, cit., p. 454). Della stessa opinione già É. Andt, *La procédure par rescrit*, cit., 49, secondo il quale il fatto che l'*adnotatio* fosse completamente redatta con inchiostro purpureo poteva essere un modo di differenziarla dagli altri rescritti di minore importanza. Sulla necessità di distinguere la firma dalla *subscriptio*, v. *supra*.

⁷⁰ Cfr. M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle di Valentiniano III*, cit., p. 200: la studiosa afferma che “gli scritti imperiali, in qualunque punto di una pagina essi si trovino, debbano essere vergati soltanto usando un inchiostro purpureo ottenuto dal murice bollito e dal *conchylum* tritato”.

nostrae mansuetudinis...scripserit auctoritas)⁷¹. Nella prima parte della costituzione, Leone comanda semplicemente che ogni parola autografa dell'imperatore, in qualunque punto delle pagine si trovasse, dovesse essere resa riconoscibile a colpo d'occhio grazie all'uso del sacro inchiostro purpureo. Tale prescrizione è da riferirsi a tutti gli atti imperiali, senza, dunque, necessità di distinguere tra *adnotationes* e *rescripta simplicia*⁷². Come ripetiamo, ci sembra più aderente al testo ritenere che l'inchiostro

⁷¹ Non sarebbe possibile, in questa sede, procedere ad una disamina delle diverse caratteristiche dei cosiddetti *rescripta simplicia* e delle *adnotationes*, ma non sarebbe neppure utile ai fini della comprensione del testo, perché Leone non sottolinea in realtà alcuna differenza di trattamento tra *sacri adfatus* e *rescripta simplicia* (quanto alle questioni lessicali, si tenga presente che la costituzione conservata in C. 1.23.7, emanata sette anni dopo e inserita nel medesimo titolo del Codice di Giustiniano, Zenone avrà modo di comprendere tra gli *universa rescripta* anche le *adnotationes*). È infatti da escludersi, a nostro avviso, che *adfatus* si riferisca ad un particolare documento, identificabile nell'*adnotatio*, ed è addirittura da respingere l'idea che *adfatus* indichi, nel testo di cui ci occupiamo, il documento *tout court*. L'accezione di *adfatus* trova precisazione nel contesto del provvedimento di Leone.

⁷² La questione è notoriamente delicata. Gli studiosi hanno individuato, soprattutto sulla base di Nov. Val. 19, una differenza tra *adnotatio* e *rescriptum simplex* (contrapposizione che emergerebbe, secondo una contestata lettura di Gotofredo, vol. III, p. 481, anche nel testo di C. Th. 10.10.27). Il *rescriptum simplex* avrebbe riportato la sola sottoscrizione del questore: tra gli altri, cfr. Gotofredo, vol. III, p. 481 e P. Kussmaul, *Pragmaticum und lex. Formen spätrömischer Gesetzgebung 408-457*, Göttingen 1981, p. 36, nt. 58, in cui si afferma che Leone avrebbe introdotto per la prima volta il requisito della sottoscrizione imperiale anche per il *rescriptum simplex*, ma l'assunto è posto in dubbio da molti autori (per tutti, cfr. M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle di Valentiniano III*, cit., p. 199; M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., p. 634, nt. 11; L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, p. 433). A noi sembra che nella compilazione giustiniana la tesi di un rescritto senza *subscriptio* imperiale sia incompatibile, oltre che con C. 1.23.6, con il dettato di C. 1.23.3. Sulla definizione di *adnotatio* come "decisione presa attraverso un procedimento 'giudiziale' dal principe e dai suoi consiglieri" anche se "elaborata, dal punto di vista formale, dal *magister memoriae*", in contrapposizione al rescritto semplice che sarebbe stato redatto "dai *magistri scriniorum* sotto il controllo del questore (che spesso trascura questa fondamentale attività)", cfr. M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle di Valentiniano III*, cit., pp. 199-200; discordante la recente opinione espressa in R. W. Mathisen, *Adnotatio and Petitio: the Emperor's Favor and Special Exceptions in the Early Byzantine Empire*, in D. Feissel, J. Gasco (éds.), *La pétition à Byzance*, cit., pp. 25-34, in cui si afferma, tra l'altro, che non di rado l'imperatore si limitava a sottoscrivere le *adnotationes* che gli erano presentate senza svolgere approfondimenti. Sul ruolo del *quaestor* nella redazione degli *universa rescripta, sive in personam precantium sive ad quemlibet iudicem manaverint, quae vel adnotatio vel quaevis pragmatica sanctio nominetur*, cfr. ancora C. 1.23.7.

purpureo identificasse ogni parola scritta di proprio pugno dall'imperatore in qualsiasi documento ufficiale⁷³.

In secondo luogo, il testo precisa che i *rescripta* – senza specificazioni e quindi, a nostro parere, è lecito leggere in chiave generalizzante i *rescripta* di Leone come gli *universa rescripta* di Zenone⁷⁴ – potevano essere presentati in giudizio soltanto se recavano la sottoscrizione imperiale⁷⁵, ovviamente vergata con il *sacrum encaustum*. L'uso della porpora, si sa, doveva identificare il solo imperatore⁷⁶ e nessun altro, nemmeno i membri della sua cancelleria⁷⁷. Il divieto di usarlo era, anzi, rivolto proprio al *magister officiorum* (e, di conseguenza, a tutti i suoi sottoposti).

⁷³ “Tutti gli interventi di mano del sovrano” dovevano “essere in *purpurea tantummodo scriptione*” (così L. Iannacci, M. Modesti, A. Zuffrano, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, cit., pp. 111-112, in cui si aggiunge, con indicazioni bibliografiche, come questa pratica avrebbe conosciuto, nei documenti pubblici altomedievali “una rinnovata vitalità”); cfr. anche S. Corcoran, *State Correspondence in the Roman Empire. Imperial Communication from Augustus to Justinian*, cit., p. 195. Non ci sembra inutile ricordare che anche nella successiva età bizantina “l'uso di tale inchiostro non era consentito a nessun altro” (v. H. Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, cit., p. 1117).

⁷⁴ Si tratta della costituzione, a cui già si accennava alla nt. 71, riportata immediatamente dopo nel titolo C. 1.23, ossia C. 1.23.7. Per il testo, cfr. nt. 80.

⁷⁵ Cfr. M. Bianchi Fossati Vanzetti, *Le Novelle di Valentiniano III*, cit., p. 200. L'A. nota che in giudizio si potevano usare solo i rescritti con la *subnotatio* del sovrano, la quale appare dunque “necessaria per la validità di qualsiasi rescritto”, aggiungendo che “non pare che Leone stabilisca qui una regola nuova riguardo agli elementi costitutivi dei rescritti, come è costretto a sostenere chi pensa che il *rescriptum simplex* fosse privo di una pur breve sottoscrizione imperiale”. Unica preoccupazione di Leone sembra essere quella della “autenticità” della sua *subscriptio*: “imponendo, probabilmente *ex novo*, l'uso esclusivo di un particolare inchiostro, vuole evitare falsificazioni, evidentemente non rare”.

⁷⁶ Sulla porpora come simbolo imperiale la letteratura è ampia: si vedano almeno G. Steigerwald, *Das Kaiserliche Purpurprivileg in Spätromischer und frühbyzantinischer Zeit*, in *Jahrbuch für Antike und Christentum*, 33 (1990), pp. 209-239; M. Reinhold, *History of Purple as a Status Symbol in Antiquity*, Bruxelles 1970, spec. pp. 62-70; H. Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, cit., p. 1117; I. Carini, *Sulla porpora e sul colore porporino nella diplomatica specialmente siciliana*, in *Nuove effemeridi siciliane (Studi storici, letterari, bibliografici)*, 10 (1880), spec. pp. 3-7, sull'uso del sacro inchiostro per i monogrammi di Giustino e Giustiniano, con indicazione di più risalente dottrina sul tema (egli ricorda anche la notizia, riferita da Costantino Manasse, che già Teodosio II usasse scrivere con inchiostro purpureo).

⁷⁷ L'esclusività dell'utilizzo del divino inchiostro, principio messo ben in luce dal testo, è un'altra ragione per cui la tesi sopra esposta non ci pare accettabile. Quest'ultima induce infatti a chiedersi se le *adnotationes* fossero interamente composte dalla mano dall'imperatore oppure se fossero preparate dalla cancelleria imperiale. E dato che, a quanto ci consta, la risposta è la seconda, ossia che la stesura delle *adnotationes* spettasse allo *scrinium memoriae* (cfr. *Not. Dign. Or. XVII; Not. Dign. Occ. XIX*), è arduo credere che ai suoi membri fosse permesso di usare tale inchiostro. Né doveva

L'unitaria considerazione di tutti i rescritti da noi supposta nel testo di Leone sembra trovare conferma nel corrispondente passo dei Basilici, in cui si dichiara invalido (ἀνίσχυρος) il rescritto imperiale (βασιλική ἀντιγραφὴ, senza aggiunte) privo della *subscriptio* del sovrano nel suddetto inchiostro⁷⁸.

Da ultimo, si deve osservare come in questa costituzione sia specificato che i rescritti dovessero contenere la *subscriptio* imperiale. Nella sistematica giustiniana, questo requisito è una ripetizione perché già presente nel provvedimento di Diocleziano, citato nello stesso titolo poco prima (C. 1.23.3). Viceversa, al tempo di Leone non vi era forse alcuna replica, ma le incerte vicende di trasmissione della costituzione diocleziana non consentono certezze a riguardo. A ben guardare, poi, la *subscriptio* imposta da Leone doveva essere scritta con l'inchiostro di porpora⁷⁹, circostanza di cui non si fa cenno nel testo diocleziano. Si tratta, dunque, verosimilmente, di una nuova formalità.

5. La clausola 'si preces veritate nituntur'.

Pochi anni dopo, Zenone, con la costituzione del 477 contenuta in C. 1.23.7⁸⁰, introduce un ulteriore requisito formale dei rescritti, come è stato

essere permesso, come è logico, ai funzionari periferici, compreso il prefetto del pretorio, come si aggiunge in Gotofredo, vol. III, p. 182; vol. II, p. 427.

⁷⁸ B. II, 5, 25 (ed. Scheltema, van der Wal, A I, 74): Ἀνίσχυρος ἔστω βασιλικὴ ἀντιγραφὴ χηρεύουσα ὑπογραφῆς χειρὸς βασιλικῆς τῆς ἐξ ἐγκαυστῆς ἐσκευασμένης κόχλου, ἦν ὁ κτήσασθαι βουλευθεὶς ὡς τύραννος δημευθεὶς ἀποτέμνεται. Nel passo si ricordano anche le pene per i possessori del sacro inchiostro.

⁷⁹ Procopio racconta, con toni canzonatori, lo stratagemma individuato dalla cancelleria imperiale di Giustino I per far sì che egli, illetterato e anziano, potesse porre la necessaria *subscriptio* in inchiostro purpureo: si realizzò una sagoma di legno intagliato, che il principe, guidato dalle mani dei suoi assistenti, seguiva con la punta della penna per scrivere la parola *legi* (Procop. *arc.* 6.11-16). Ma secondo l'Anonimo Valesiano sarebbe stato lo stesso anche per Teodorico (Anon. *Vales.*, pars posterior, 14). Gli studiosi dubitano fortemente della veridicità di tali notizie (S. Corcoran, *State Correspondence in the Roman Empire. Imperial Communication from Augustus to Justinian*, cit., p. 195, fa inoltre notare che la realizzazione di un monogramma è operazione oggettivamente complessa, solitamente facilitata dall'uso di uno 'stencil'; altra letteratura in S. D. W. Lafferty, *Law and Society in the Age of Theoderic the Great. A Study of the Edictum Theoderici*, Cambridge 2013, p. 126, nt. 108).

⁸⁰ C. 1.23.7 Imp. Zeno A. Sebastiano pp. *Universa rescripta, sive in personam precantium sive ad quemlibet iudicem manaverint, quae vel adnotatio vel quaevis pragmatica sanctio nominetur, sub ea condicione proferri praecipimus, si preces veritate nituntur, nec aliquem fructum precator oraculi percipiat impetrati, licet in iudicio adserat veritatem, nisi quaestio fidei precum imperiali beneficio monstretur inserta.* 1. *Nam et vir magnificus quaestor et viri spectabiles magistri scriniorum, qui*

autorevolmente segnalato in dottrina. Si tratta della cosiddetta “clausola *fidei*”⁸¹ (*si preces veritate nituntur*), ivi stabilita, con cui si subordinava l’efficacia della risposta imperiale alla verità delle allegazioni. La presenza nel testo di tale clausola non era solo un modo per escludere l’utilizzo di un rescritto viziato da ‘falsità ideologica’ ma doveva rappresentare una vera e propria formalità del rescritto stesso: se, per qualche motivo, ne fosse stato privo, lo si sarebbe considerato non insinuabile⁸². Come prosegue il paragrafo primo, il *quaestor* e i *magistri scriniorum* che avessero osato dettare un rescritto (*responsum*) senza tale clausola, così come i giudici che lo avessero ammesso, sarebbero stati passibili di biasimo (*reprehensio*), mentre i materiali estensori del testo avrebbero perso il *cingulum*. Il che si traduceva nella regola per cui ogni rescritto (ἀντιγραφή) doveva contenere la suddetta formula, come ripetono i Basilici⁸³.

6. Le innovazioni di Giustiniano.

sine praefata adiectione quaecumque divinum responsum dictaverint, et iudices, qui susceperint, reprehensionem subibunt et, qui illicite dictata scribere ausi fuerint cuiuscumque scrinii memoriales seu pragmaticarii vel adiutores primicerii, amissione cinguli ferientur. 2. Pragmaticas praeterea sanctiones non ad singulorum preces super privatis negotiis proferri, sed si quando corpus aut schola vel officium vel curia vel civitas vel provincia vel quaedam universitas hominum ob causam publicam fuderit preces, manare decernimus, ut hic etiam veritatis quaestio reservetur. D. x k. Ian. Constantinopoli post consulatum Armati. (a. 477)

⁸¹ V. U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 51 (cfr. nt. seguente).

⁸² In U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 51, si è evidenziato come “la clausola *fidei*” assuma rilevanza da due diversi punti di vista: in primo luogo “come requisito di validità del rescritto, nel senso che esso non può essere emesso senza l’*adiectio* di quella clausola (con la conseguenza che un rescritto privo della clausola non giova alla parte, ‘*licet in iudicio adserat veritatem*’ non può essere prodotto al giudice)” e, in secondo luogo, come “condizione di efficacia del precetto contenuto nel rescritto, nel senso che esso non si applica, ove i fatti risultino diversi da quelli esposti nelle *preces*”.

⁸³ B. II, 5, 26 (ed. Scheltema, van der Wal, A I, 74): Ἐχέτω πᾶσα πάντως ἀντιγραφή τό ‘εἰ ἀληθῆ ἐδίδαξε’ καί μηδὲ ἄλλως ἐρρώσθω· καί μηδεμίαν ὠφέλειαν ὁ δεηθεὶς ἐκ τῆς ἀντιγραφῆς λαμβανέτω, εἰ μὴ ζητήσεως ἐπὶ ταῖς δεήσεσι γινομένης εὐρεθῶσιν ἀληθεῖς αἱ δεήσεις· τοῦ μὲν ὑπαγορευσαντος ἢ δεξαμένου δικαστοῦ ὑπὸ μέμψιν ὄντος, τῶν δὲ γραφάντων ἐκπιπτόντων τῆς ζώνης.

B. II, 5, 27 (ed. Scheltema, van der Wal, A I, 74): Πραγματικὸς δὲ θεῖος μὴ ἐκφωνεῖσθω τύπος πρὸς ἰδικὴν τινος ἰδιωτικοῦ πράγματος δέησιν, ἀλλὰ μόνον πρὸς σωματεῖον ἢ ἕτερον σύστημα ἢ πόλιν ἢ ἐπαρχίαν ἢ ἄλλην τινὰ ὁμάδα ἀνθρώπων, εἰ περὶ δημοσίας αἰτίας δεηθεῖ· τῆς ἀληθείας καὶ ἐπὶ τούτων σκοπομένης.

A suggello di questa ricostruzione delle misure escogitate per garantire l'autenticità dei rescritti insinuabili, troviamo alcune innovazioni di epoca giustiniana.

a) *La data.*

Anzitutto, si devono registrare due interventi in tema di datazione. Il primo, abbastanza discutibile, avviene in occasione dell'inserimento in C. 1.23.4 di una costituzione di Costantino già riportata nel Teodosiano (C. Th. 1.1.1): i compilatori sostituiscono le parole *edicta sive constitutiones* con *beneficia personalia*⁸⁴.

C. 1.23.4 Imp. Constantinus A. ad Lusitanos. *Si qua beneficia personalia sine die et consule fuerint deprehensa, auctoritate careant.* D. VII k. Aug. Savariae Probiano et Iuliano cons. (a. 322).

Orbene, è stato suggerito in letteratura che il sintagma *beneficia personalia* si riferisca alle *pragmaticae sanctiones*. Poiché queste ultime sono intese come rescritti – almeno a giudicare dal testo di Zenone il quale le inserisce tra gli *universa rescripta*⁸⁵ – sarebbe confermata l'identificazione tra *beneficia personalia* e i rescritti, con la conseguenza di dover riconoscere con C. 1.23.4 l'introduzione di un'ulteriore formalità, valida almeno limitatamente a questo tipo di rescritti. Costantino per bocca di Giustiniano stabilisce dunque che i *beneficia personalia*

⁸⁴ Da ultimo, sulla portata dell'interpolazione giustiniana (che valeva principalmente ad armonizzare il testo con la disciplina stabilita dalle costituzioni *Haec quae necessario* e *Summa rei publicae*), si rimanda all'analisi di R. Lambertini, *CTh. 1.1.1 (CI. 1.23.4): triplex interpretatio di una legge costantiniana*, in F. M. d'Ippolito (a cura di), *φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, II, Napoli 2007, spec. pp. 1284-1286. Cfr. anche G. Bassanelli Sommariva, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, cit., pp. 47-48.

⁸⁵ Si ricordi il dettato di C. 1.23.7 Imp. Zeno A. Sebastiano pp. (...) 2. *Pragmaticas praeterea sanctiones non ad singulorum preces super privatis negotiis proferri, sed si quando corpus aut schola vel officium vel curia vel civitas vel provincia vel quaedam universitas hominum ob causam publicam fuderit preces, manare decernimus, ut hic etiam veritatis quaestio reservetur.* D. x k. Ian. Constantinopoli post consulatum Armati. (a. 477).

dovevano recare indicazione della data, espressa per mezzo del giorno e del console⁸⁶.

Pochi anni dopo, Giustiniano ha modo di tornare a legiferare sulla registrazione della data con un intervento di più ampia portata che abbiamo già considerato in tema di *litterae caelestes*. Nel primo capo della Novella 47 (a. 537) egli dispone, infatti, che la data – negli atti giudiziari, in quelli dei *tabelliones* e in generale in ogni *actum* da confezionare – dovesse seguire un nuovo e preciso schema (anno di regno, nome del console, indizione, mese, anno). È una norma di applicazione universale⁸⁷: è stato constatato che anche la cancelleria imperiale si adeguò subito, a partire già dalla medesima Novella 47 e, a

⁸⁶ La presenza della data rappresenta altresì un elemento essenziale per consentire al giudice di verificare che l'insinuazione del rescritto fosse proposta entro il termine eventualmente stabilito. Dal dettato di C. 1.23.2 si evince che il principio della perpetua validità delle risposte imperiali poteva subire un'eccezione nel caso in cui fosse previsto un termine. Il giudice doveva verificare che quest'ultimo non fosse già spirato; in caso contrario, nonostante il rescritto apparisse autentico e originale, egli avrebbe dovuto ritenere inammissibile la sua insinuazione. I Basilici ricalcano la previsione del *Codex*. La deroga al principio generale è stata considerata in letteratura un'interpolazione giustiniana. Il rilievo attribuito alla presenza della data in C. 1.23.4 potrebbe, in effetti, avvalorare l'ipotesi che la validità *ad tempus* dei rescritti sia stata realizzata dai compilatori tramite interventi sul dettato originario di C. 1.23.2 e C. 1.23.4. Cfr. dunque C. 1.23.2 Idem (Alexander) A. Epagatho. *Falso adseveratur auctoritatem rescriptorum devoluto spatio anni obtinere firmitatem suam non oportere, cum ea, quae ad ius rescribuntur, perennia esse debent, si modo tempus, intra quod adlegari vel audiri debeat, non sit comprehensum*. D. VII k. Nov. Antiochiano et Orfito cons. (a. 270). La costituzione non può essere attribuita ad Alessandro. “*Debit esse imp. Claudius*”, si legge in *Codex Iustinianus. Recognivit et retractavit* P. Krüger, cit., p. 76, ma Claudio doveva già essere morto in quel momento ed è dunque da preferire, pur con tutti i dubbi del caso, la paternità di Quintillus o di Aureliano (sul punto cfr. A. Watson, *Aurelian and the Third Century*, London – New York 1999, spec. pp. 221-222, con ulteriori riferimenti). Sull'ipotesi di interpolazione, v., per tutti, A. Guarneri-Citati, *Leggendo i primi sei libri del Codice Giustiniano*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 1.1 (1926), p. 128, la cui opinione non ci sembra messa in discussione da G. G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, p. 87, nt. 72. Cfr. anche il corrispondente passo dei Basilici: B. II, 5, 21 (ed. Scheltema, van der Wal, A I, 74): Διηλεκῶς κρατεῖτωσαν αἱ βασιλικαὶ ἀντιγραφαὶ ῥητοῦ μὴ διορισθέντος ἐπ' αὐταῖς ἰδικῶς χρόνου.

⁸⁷ Nov. 47.1: Ὅθεν θεσπιζομεν, τοὺς τε ὅσοι τοῖς πραττομένοις ὑπηρετοῦνται εἴτε ἐν δικαστηρίοις εἴτε ἐνθα ἂν συνιστῶνται πράξεις, τοὺς τε συμβολαιογράφους καὶ τοὺς ὅλως καθ' οἰονδήποτε σχῆμα συμβόλαια γράφοντας εἴτε ἐπὶ ταύτης τῆς μεγάλης πόλεως εἴτε ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν ὧν ἡμῖν ἐξάρχειν δέδωκεν ὁ θεός, οὕτω πως ἄρχεσθαι τῶν συμβολαίων. (...). Tr. lat. (ed. Schoell, Kroll): “*Unde sancimus, ut et quicumque actis ministerium praestant sive in iudiciis sive ubicumque acta conficiuntur, et tabelliones et qui omnino secundum quamvis formam instrumenta scribunt sive in hac magna urbe sive in ceteris provinciis, quarum nobis deus imperium dedit, ita fere instrumentorum initium faciant (...)*”.

seguire, in tutte quelle emanate successivamente⁸⁸. Sembra ragionevole ritenere che tale regola si applicasse anche nel caso dei rescritti, i quali avrebbero dovuto recare, da quel momento in poi, la datazione secondo il novello schema, abbandonando quello più risalente indicato in C. 1.23.4.

b) *L'adnotatio del quaestor sacri palatii e Atanasio Emesino.*

Ma ancora più importante è la formalità rinvenibile nella Novella 114 (*Ut divinae iussiones subscriptionem habeant gloriosi quaestoris*) del 541, concepita nell'ambito della ridefinizione dell'uso processuale dei rescritti⁸⁹. Nella Novella è parola di *sacrae* (o *divinae*) *iussiones*, il cui riferimento ai rescritti è fuori discussione⁹⁰. In questa prospettiva, si legga dunque

Nov. 114 (*Ut divinae iussiones subscriptionem habeant gloriosi quaestoris*). Idem (Iustinianus) Aug. Theodoto pp. Praefatio. *Nostrae serenitatis sollicitudo remediis invigilat subiectorum, nec cessamus inquirere, si quid sit in nostra republica corrigendum: ideo namque voluntarios labores adpetimus, ut quietem aliis praeparemus. Unde ad*

⁸⁸ Cfr. D. Feissel, *La réforme chronologique de 537 et son application dans l'épigraphie grecque: années de règne et dates consulaires de Justinien à Héraclius*, cit., pp. 509-511.

⁸⁹ Cfr. la Novella 113 del 541 (*Constitutio ne in media lite sacrae sactiones vel sacrae iussiones fiant, sed secundum generales leges causae decidantur. Et ut praesens constitutio ante personarum confirmationem actis inseratur*), la già citata Novella 114 e la Novella 125 del 543 (*Ut iudices non expectent iussionem, sed quae videntur eis decernant*). Sulla portata e sui dettagli della riforma cfr. U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 42 e *passim*. Resta ovviamente fermo il dovere, in capo al giudice, di procedere alla verifica di necessari requisiti di autenticità e originalità prima di ammettere l'insinuazione di un rescritto.

⁹⁰ È possibile che l'espressione riguardi anche altri provvedimenti emanati dall'imperatore, ma ai nostri fini basta segnalare che i rescritti sono senza dubbio da ricomprendervi. In letteratura si è già rilevato che la locuzione può indicare, nell'epoca di riferimento, "tutte le costituzioni imperiali", oppure "individuare una singola categoria, i rescritti, che assumevano anche altre denominazioni nell'oscillante terminologia dell'epoca": cfr., con ulteriori rimandi, J. Caimi, *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano 1984, pp. 436-441, in riferimento a Lyd. *mag.* 3.9. *Sacra* o *divina iussio* è corrispondente del greco *θεία κέλευσις* (su cui v. *infra*), presente anche in Novelle giustiniane (es. Novella 53) e in editti prefettizi (ne trattano, tra gli altri, con bibliografia, S. Schiavo, *Ricerche sugli editti del prefetto del pretorio del Cod. Bodl. Roe 18. Processo e documento*, Napoli 2018, pp. 184-187 e A. Trisciunglio, «...perché gli attori imparino a non giocare con la vita altrui...». *A proposito di Nov. Iust. 53.1-4*, cit., p. 168, nt. 14).

universorum utilitatem pertinere perspeximus, si sacras etiam iussiones cum competenti iubeamus cautela procedere, ne aliquibus liceat eas pro sua voluntate conficere. 1. Nam praesenti lege decernimus nullam divinam iussionem neque per viri magnifici quaestoris adiutores neque per aliam cuiuslibet militiae aut dignitatis aut officii personam cuicumque iudici confectam a quolibet suscipi cognitore, cui magnifici viri quaestoris adnotatio subiecta non fuerit, qua contineatur et inter quos et ad quem iudicem vel per quam fuerit directa personam, quatenus omni posthac ambiguitate submota nulla cuilibet excusationis relinquatur occasio; scientibus iudicibus vel administratoribus universis, quod si in quolibet negotio sacram susceperint iussionem, nisi cui viri magnifici quaestoris fuerit subiecta notatio, multa viginti librarum auri, et officium eorum simili poena plectetur. Quibus iubemus, si qua ad eos iussio talis advenerit, mox ad praedictum virum magnificum quaestorem referre, aut cum illo qui haec ingerit destinare, ut in eum vindicta procedat quam in falsarios iura nostra constituunt, Theodote parens karissime atque amantissime. Quam legem perpetuo valituram celsitudo tua ad universorum faciat pervenire notitiam. Dat. kal. Nov. CP. <imp> dn. Iustiniani pp. Aug. anno XV. Basilio vc. cons. (a. 541)

Giustiniano, nell'incessante tentativo di apportare miglioramenti all'ordinamento statale, sancisce che, per il bene di tutti, nella redazione delle *sacrae iussiones* si dovesse procedere con la debita cautela (*competenti cautela*), affinché a nessuno dei membri della cancelleria a ciò preposti fosse permesso di prendere decisioni arbitrarie⁹¹.

Ebbene, nel paragrafo primo della Novella l'imperatore comanda che nessuna *divina iussio* – redatta dagli *adiutores* del *quaestor* o da un altro

⁹¹ Sono evocati scenari di interventi arbitrari da parte di membri della cancelleria imperiale, i quali avrebbero potuto addirittura spingersi, secondo le congetture di alcuni studiosi, a sottoscrivere i rescritti al posto dell'imperatore (cfr. P. Noailles, *Les collections de Nouvelles de l'empereur Justinien*, 1. *Origine et formation sous Justinien*, Paris 1912, p. 23 e J. Caimi, *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, cit., pp. 439-440, in cui si sottolinea che dalle parole in *Lyd. mag*, 3,9 si profila il malcostume di concedere ai richiedenti la nomina di giudici compiacenti: cfr. *infra*, alla nt. 95).

soggetto (di qualsiasi *militia, dignitas, officium*) per qualunque giudice – avrebbe potuto essere accolta in un giudizio se non avesse riportato, nella parte finale, l'*adnotatio* del *quaestor*. Si tratta, dunque, di un'altra formalità imprescindibile dei rescritti.

Tale *adnotatio* doveva consistere nell'indicazione dei nomi delle parti, del giudice e della persona a cui era demandata la trasmissione del documento⁹²: non è tuttavia chiaro se all'*adnotatio* così formulata dovesse accompagnarsi una *subscriptio* questoria ricalcata sul modello della formula *recognovi* di età classica⁹³. Il testo giustiniano non offre alcuna specificazione in merito ma prosegue affermando che ogni ambiguità sarebbe stata in tal modo rimossa e non sarebbe rimasta alcuna occasione per addurre una qualsiasi scusa. I *iudices vel administratores* che avessero accettato una *sacra iussio* in cui non fosse stata apposta l'*adnotatio* del *quaestor* sarebbero stati colpiti da una sanzione aurea di venti libbre e i loro *officia* da una pari pena. Se ai giudici fosse stata esibita una tale *iussio* (vale a dire, priva dell'*adnotatio*), avrebbero subito dovuto riferirne al *quaestor* o inviarla a lui assieme alla persona che l'aveva presentata in giudizio, affinché contro quest'ultimo si potesse procedere secondo le norme riguardanti il falso⁹⁴. Competente a giudicare di tale crimine – se ben comprendiamo – era, quindi, il *quaestor*.

⁹² Vale a dire, l'indicazione, in forma schematica, degli “estremi del rescritto (oggetto, parti, giudice designato etc.)”, come esplicitato in U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 46, nt. 102; lo studioso sottolinea che l'intervento del *quaestor* non si esaurisce in una “pura e semplice *subscriptio*”. V. anche J. Caimi, *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, cit., p. 439. Secondo un'interpretazione che non ci pare condivisibile, *per quam fuerit directa personam* sarebbe da intendersi come “par quel magistrat elle est dirigée” (*Les Nouvelles de l'Empereur Justinien, traduites en français par M. Berenger fils (...)*, vol. II, Metz 1810, p. 116).

⁹³ Cfr. *supra*.

⁹⁴ È incerto se il sintagma *cum illo qui haec ingerit destinare* sia da riferirsi alla persona incaricata della trasmissione del documento al richiedente (la quale doveva essere indicata nella nota questoria e a cui si fa riferimento nella frase *per quam fuerit directa personam*) oppure al soggetto che presentava tale rescritto al giudice. Non è chiaro, insomma, chi doveva essere inviato davanti al *quaestor* per essere accusato di falso qualora mancasse l'*adnotatio*. A noi sembra che sia preferibile ritenere che la sanzione fosse rivolta contro il beneficiario del rescritto, dunque contro colui che ne tentava l'*insinuatio*. Le correnti traduzioni della frase non offrono chiarimenti. Cfr. D. J. D. Miller, P. Sarris, *The Novels of Justinian. A complete Annotated English Translation*, 2, Cambridge 2018, p. 732: “(...) to refer it forthwith to the Magnificent Quaestor, or send it back with the person who delivered it, for him to be subjected to the punitive measures that Our laws direct for forgers”; “(...) le den inmediatamente cuenta al susodicho varón, magnifico cuestor, ó se la envían con el que la presenta, á fin de que recaiga sobre éste el castigo que contra los falsarios establecieron nuestras leyes” (in *Cuerpo del Derecho Civil Romano (...)*, por D. Ildefonso L. García del Corral

Il giudice doveva, dunque, verificare che nel rescritto insinuato fosse presente l'*adnotatio* del *quaestor*: se così non fosse stato, il documento non poteva essere ammesso (*suscipi*). La funzione di vigilanza esercitata dal *quaestor* era di particolare rilievo⁹⁵; del resto, è appena il caso di ricordare la sua competenza, nella stesura dei provvedimenti imperiali, enfatizzata nelle fonti atecniche⁹⁶.

(...), Tercera parte (...), *Novelas*, Barcelona 1898, p. 383); “(...) d'en référer aussitôt au magnifique questeur, ou de la lui renvoyer avec celui qui la leur présente” (in *Les Nouvelles de l'Empereur Justinien, traduites en français par M. Berenger fils (...)*, cit., p. 116).

⁹⁵ J. Caimi, *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, cit., pp. 439-440, riferendosi alle lamentele di Giovanni Lido esposte in *mag.* 3.9, nota che “accadeva che la sorveglianza del *quaestor*, del resto mai sancita in modo netto prima del 541, fosse non di rado assai blanda o addirittura inesistente” e la *subscriptio* imperiale “di necessità venisse (quando lo era) apposta frettolosamente senza badare al merito delle disposizioni”. La “discrezionalità dei *memoriales* (e degli altri funzionari abilitati alla stesura e all'emissione dei rescritti) poteva così dispiegarsi in maniera così ampia, da lasciare spazio ad abusi e favoritismi”. Come si accennava (cfr. nt. 91), lo scopo principale sembra fosse quello di ottenere – grazie ad una *sacra iussio*, cioè ad un rescritto – il deferimento ad un giudice gradito, diverso da quello naturale (p. 441). Sulla corruzione degli *scriniarii*, v. anche, per tutti, A. H. M. Jones, *Il tardo impero romano (284-602 d. C.)*, tr. it. E. Petretti, Milano 1973, vol. II, p. 805.

⁹⁶ Eloquente il ruolo del *quaestor* nel già citato racconto di Marco Diacono (v. *supra*). Di sua competenza, secondo *Not. Dign. Or.* XII e *Not. Dign. Occ.* X, sono le *leges dictandae* e le *preces*, “cioè l'attività legislativa e la risposta alle *preces* rivolte all'imperatore” (F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, Napoli 1975, vol. V, p. 259 e p. 276). Molte fonti dell'epoca esaltano il ruolo del *quaestor*. Si leggano, ad esempio, *Symm. epist.* 1.23.3; *Cassiod. var.* 6.5; *Nov. Val.* 19; *Anth. Gr.* 16.48 (su cui cfr. C. F. Pazdernik, *The Quaestor Proclus*, in *Greek, Roman, and Byzantine Studies*, 55 (2015), p. 226); si rimanda, inoltre, ad altri passi indicati da D. Vera, *Alcune note sul quaestor sacri palatii*, in *Hestiasis. Studi Calderone (Studi tardoantichi)*, 1 (1986), pp. 42-44; da F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, vol. V, cit., pp. 259-261; da A. H. M. Jones, *Il tardo impero romano (284-602 d. C.)*, vol. I, cit., p. 583. L'istituzione del *quaestor*, le cui origini “vanno con ogni probabilità collocate nel regno di Costantino” (D. Vera, *Alcune note sul quaestor sacri palatii*, cit., p. 38), ebbe l'effetto di ridimensionare il ruolo dei *magistri* degli *scrinia* più importanti (sul punto, cfr. A. H. M. Jones, *Il tardo impero romano (284-602 d. C.)*, vol. I, cit., p. 448 e M. G. Castello, *Le segrete stanze del potere. I comites concistoriani e l'imperatore tardoantico*, Roma 2012, pp. 23-45 e *passim*. Per l'ascesa dal rango di *spectabilis* a quello di *illustris*, v. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, vol. V, cit., p. 259, anche sulla “partita sempre aperta” nell'ordine delle precedenze con il *magister officiorum* (in favore di quest'ultimo nel Codice di Giustiniano). V. anche J. Harries, *The Roman Imperial Quaestor from Constantine to Theodosius II*, in *The Journal of Roman Studies*, 78 (1988), pp. 148-172. Sulla figura del *quaestor* nell'età giustiniana, cfr. T. Honoré, *Tribonian*, London 1978, pp. 8-9, 223-242; R. Guiland, *Études sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Le questeur: ó κοιαιστωρ, quaestor*, in *Byzantion (Revue Internaitonale des Études Byzantines)*, 41 (1971), pp. 78-104 (ora anche in *Titres et fonctions de l'Empire byzantin*, London 1976, pp. 78-104).

Ebbene, dalla Novella intesa alla lettera si apprende che proprio nella *adnotatio* del *quaestor* doveva leggersi – o rileggersi, se erano già state indicate nel resto del documento – l’indicazione delle parti, del giudice e della persona incaricata di trasmettere il documento. Non altrettanto nel corrispondente luogo dei Basilici:

B. II, 6, 27 (ed. Scheltema, van der Wal, A I, 81): Πᾶσα θεία κέλευσις ὑπογραφὴν ἐχέτω τοῦ κοιαίστωρος καὶ δηλοῦτω περὶ τίνων ἐξεφωνήθη καὶ ὅτι ποῖον δίδωσι δικαστήν.

Nel presente passo si afferma che ogni θεία κέλευσις (*sacra iussio*) dovrà recare l’*ὑπογραφὴ* del *quaestor*, indicare chiaramente i soggetti interessati e specificare quale sia il giudice dato. Non può sfuggire che il soggetto è sempre θεία κέλευσις⁹⁷. Secondo quando riportato dai Basilici, non è dunque dall’*adnotatio* del *quaestor*, ma dal rescritto complessivamente considerato che dovevano emergere i dati essenziali relativi alla controversia. L’*ὑπογραφὴ* del questore è indicata nel testo in esame soltanto come uno degli elementi che dovevano necessariamente essere contenuti nel rescritto, quasi fosse una semplice *subscriptio*, o, per meglio dire, un *recognovi*⁹⁸.

Coerente con il dettato della Novella giustiniana – ove, come si è appena visto, questi requisiti sono contenuti nell’*adnotatio* – è, viceversa, l’interpretazione di Atanasio Emesino⁹⁹, il quale afferma che i punti

⁹⁷ È il rescritto che deve contenere la sottoscrizione del *quaestor*, è il rescritto che deve far emergere senza possibilità di dubbio i soggetti ai quali si riferisce, è il rescritto che deve dare il giudice.

⁹⁸ Può sembrare una sfumatura di poco conto, ma questa lettura non può che condurre ad una svalutazione del ruolo di controllo e di verifica operato dal *quaestor* rispetto a quanto previsto da Giustiniano. Come si è già osservato, anche la *subscriptio* poteva in realtà consistere in una “aggiunta riepilogativa degli estremi della dichiarazione contenuta nel documento”, come argomenta L. De Sarlo, *Il documento oggetto di rapporti giuridici privati. Studio di diritto romano*, cit., p. 85, dal dettato di C. 6.23.29 del 531 (*Iubemus omnimodo testatorem, si vires ad scribendum habeat, nomen heredis vel heredum in sua subscriptione vel in quacumque parte testamenti ponere...*).

⁹⁹ Per un primo orientamento sugli scolastici Atanasio Emesino e Teodoro Ermopolita (di cui ci occuperemo tra un istante), cfr. S. Troianos, *Le fonti del diritto bizantino*, tr. it. P. Buongiorno, Torino 2015, spec. pp. 91-94. Per maggiori indicazioni cfr. F. Sitzia, *Il Syntagma Novellarum di Atanasio e il Breviarium Novellarum di Teodoro*, in *Studi in onore di Remo Martini*, vol. III, Milano 2009, pp. 593-607; Id., *Theodorus e l’insegnamento degli σχολαστικοὶ nella storia del diritto bizantino*, in J. H. A. Lokin, A. H. Stolte (a cura di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, pp. 189-237; M. L. Biccari, *Prima traccia per una ricerca su “Dopo il*

fondamentali della *sacra iussio* dovevano essere messi in luce attraverso l'υπογραφή (διὰ τῆς υπογραφῆς) del *quaestor*, che non poteva dunque limitarsi ad una sola parola¹⁰⁰.

c) *L'adnotatio del quaestor sacri palatii e Teodoro Ermopolita.*

Pare corretto ritenere che l'*adnotatio* del *quaestor* non si sostituisse ma si aggiungesse alla *subscriptio* dell'imperatore. Con la Novella 114 Giustiniano faceva, dunque, quasi ritorno al modello del *rescripti*, *recognovi* già ideato nel principato, con la compresenza della *subscriptio* dell'imperatore e dell'*adnotatio* del responsabile del procedimento volto all'emanazione del rescritto. Autorevole dottrina¹⁰¹ ha ritenuto di trovare conferma di tale necessaria compresenza in uno scolio dello scolastico Teodoro Ermopolita ai Basilici, riferito a “υπογραφὴν κοιαιστῶρος”¹⁰².

tardoantico: la voce dei giuristi nella costruzione dei codici e nella formazione dei giovani”. Giovanni Nomofilace, in Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche. Nuova serie A 68, 3-4 (2017), p. 260, nt. 23.

¹⁰⁰ Ath. 22.6 (ed. Simon, Troianos): 22.6 Περί τοῦ τὰς θείας κελεύσεις υπογραφὴν ἔχειν τοῦ QUAESTOROS QUAESTOROS. Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Θεοδότῳ ἐπάρχῳ πραιτορίων. NOSTRAE SERENITATIS SOLLICITUDO. Μηδεὶς ἄρχων ἢ δικαστὴς προσδεχέσθω θεῖαν κέλευσιν μὴ δηλοῦσαν ἐναργῶς διὰ τῆς υπογραφῆς τοῦ QUAESTOROS, μεταξὺ τίνων ἐξεφωνήθη καὶ τίνι κατεπέμφθη καὶ διὰ τίνος. Ἡ δὲ ταύτης ἀμοιροῦσα τῆς υπογραφῆς ἀνίσχυρος ἔστω καὶ ὁ ταύτην ἐγχειρήσας ὡς πλαστογράφος τιμωρεῖσθω. Ἐγράφη καλανδῶν Νοεμβρίων βασιλείας Ἰουστινιανοῦ τὸ 1ε' ὑπατείας Βασιλείου. Tr. ted. (ed. Simon, Troianos): “22.6 Darüber, daß die kaiserlichen Weisungen vom Quästor unterschrieben sein müssen. Derselbe Kaiser an Theodotos, den Prätorianerpräfekten Kein Magistrat oder Richter soll eine kaiserliche Weisung akzeptieren, die nicht durch die Unterschrift des Quästors deutlich zu erkennen gibt, welche Personen sie betrifft, an wen sie adressiert wurde und wer der Absender ist. Eine Weisung ohne eine solche Unterschrift ist unwirksam, und wer sie überbringt, soll als Fälscher bestraft werden”. Cfr. S. Simon, S. Troianos (hrsg.), *Das Novellensyntagma des Athanasios von Emesa*, Frankfurt am Main 1989, pp. 484-485.

¹⁰¹ Cfr. U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 46, nt. 102. L'A. afferma infatti che “la disposizione di Nov. 114 è considerata integrativa, e non soppressiva, delle altre formalità già previste nel Codice”, osservando come su questo punto il commento di Teodoro sia “assai esplicito”.

¹⁰² Sch. B. II, 6, 27 (ed. Scheltema, B I, 31): 1. Μὴ ἐναντιωθῆ σοι, κὰν κελεύῃ πᾶσαν βασιλέως ἀντιγραφὴν ὀφείλειν πάντως χειρὶ τοῦ βασιλέως υπογράφεσθαι. Ἡ γὰρ παροῦσα διάταξις οὐκ ἀναιρεῖ τὸ λεχθὲν ἐν τῷ Κώδικι, ἀλλὰ προστίθῃσιν τὸ ἐνταῦθα θεσπισθὲν· δηλὸν ὅτι τὰς μὴ ὀφειλούσας υπογράφεσθαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως.

Così l'edizione Heimbach: B. II, 6, 27, sch. υπογραφὴν κοιαιστῶρος]. Θεοδώρου. Μὴ ἐναντιωθῆ σοι, κὰν κελεύῃ πᾶσαν βασιλέως ἀντιγραφὴν ὀφείλειν πάντως χειρὶ τοῦ βασιλέως υπογράφεσθαι. Ἡ γὰρ παροῦσα διάταξις οὐκ ἀναιρεῖ τὸ λεχθὲν ἐν τῷ κώδικι, ἀλλὰ προστίθῃσιν τὸ ἐνταῦθα θεσπισθὲν· δηλὸν ὅτι τὰς μὴ ὀφειλούσας υπογράφεσθαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως. Tr. lat.: “*subscriptio[n]em Quaestoris] Theodori. Ne adversari tibi videatur, etsi iubeat, omne Imperatoris rescriptum omnino manu Principis subscribi*

Teodoro commenta altresì la Novella 114 in un passo della sua Epitome¹⁰³, in cui sembra proporre una lettura tesa a conciliare il dettato della Novella con quello del Codice¹⁰⁴ all'insegna dell'obbligatorietà di entrambe le sottoscrizioni.

Tuttavia, lo scolio si discosta dal dettato dell'Epitome per un'unica frase di chiusura contenente un'insanabile contraddizione: i rescritti che recano l'*adnotatio* del *quaestor* non devono essere sottoscritti dall'imperatore (δῆλον ὅτι τὰς μὴ ὀφειλούσας ὑπογράφεσθαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως)¹⁰⁵.

debere. Praesens enim constitutio non tollit, quod in Codice dictum est, sed, quod hic sancitum est, adiicit: videlicet eae, qua Principe subscribi non debent".

¹⁰³ Theod. 114 (ed. Zachariae): Νεαρα ριδ'. Περὶ θειῶν κελεύσεων. Ἡ ἡμετέρα μεριμνότης. Πᾶσα θεία κέλευσις ὑπογραφὴν ἐχέτω τοῦ QUAESTOROS, καὶ δηλοῦτω περὶ τίνων ἐξεφωνήθη, καὶ ὅτι ποῖον δίδωσι δικαστήν. ἀνάγνωθι βι. α' τοῦ κώδ. τί. κγ' διάτ. ζ', καὶ μὴ ἐναντιωθῆ σοι, κἂν κελεύει πᾶν RESCRIPTON ὀφείλειν πάντως χειρὶ τοῦ βασιλέως ὑπογράφεσθαι· ἢ γὰρ παροῦσα διάταξις οὐκ ἀναιρεῖ τὸ λεχθέν ἐν τῷ κώδικι, ἀλλὰ προστίθῃσιν τὸ ἐνταῦθα θεσπισθέν. ἐξεφωνήθη μηνὶ σепτεμβρίῳ ἔτει ιε' βασιλείας ὑπατείας βασιλείου. Tr. lat. (ed. Zachariae): "Novella CIV. De sacris iussionibus. Nostra sollicitudo. 1. Omnis sacra iussio subscriptionem habeat quaestoris, et declaret, de quibus data sit, et qualem iudicem det. Legas lib. I Cod. tit. 23 const. 6, nec tibi contraria videatur, licet omne omnino rescriptum manu imperatoris subscribi iubeat; etenim praesens constitutio non tollit, quod in Codice dictum est, sed addit, quod hic constitutum est. Data mense Septembri anno XV imperii Consule Basilio". Cfr. C. E. Zachariae, *Anekdotia*, vol. III, Lipsia 1843, p. 108.

¹⁰⁴ La prima parte del passo tratto dall'Epitome di Teodoro (Πᾶσα...δικαστήν) coincide con il corrispondente testo dei Basilici (B. II, 6, 27) da noi sopra analizzato. L'Epitome continua così: "leggi C. 1.23.6". Da questo momento, lo scolio e il frammento dell'Epitome seguono un andamento quasi coincidente. Il testo reca: "(e) non ti sembri una contraddizione, quantunque stabilisca che ogni rescripto imperiale deve, in ogni caso, essere sottoscritto dalla mano dell'imperatore. Infatti la presente costituzione non abroga quanto detto nel Codice, bensì aggiunge quello che qui è sancito". Il passo dell'Epitome, almeno nell'edizione di Zachariae, termina qui, e segue soltanto la data. Zachariae aggiunge in nota la notizia che l'editore H. Scrimger, dopo θεσπισθέν, "addit: δηλονότι τὰς μὴ ὀφειλούσας ὑπογράφεσθαι ὑπο τοῦ βασιλέως. Similiter etiam Basilica". Non è chiaro, a dire il vero, quale sia la contraddizione con il dettato della Novella 114 che, secondo Teodoro, il lettore del provvedimento riportato in C. 1.23.6 dovrebbe rilevare. Teodoro sembra riscontrarla nel fatto che in quest'ultimo si prevedeva che ogni rescripto recasse la *scriptio* autografa dell'imperatore. Se ben intendiamo, forse egli pensa potesse apparire illogica al lettore l'obbligatorietà della *adnotatio* del *quaestor* in un documento che avrebbe dovuto recare la *scriptio* dell'imperatore. Comunque sia, Teodoro si affretta a specificare che la Novella 114 non abroga la norma del Codice, a cui semplicemente va ad aggiungersi. Ed è evidentemente questa rassicurazione ad essere stata colta e riportata dalla dottrina moderna (U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 46, nt. 102).

¹⁰⁵ Teodoro scrive, probabilmente con l'intenzione di chiarire l'espressione τὸ ἐνταῦθα θεσπισθέν, che è chiaro che questi rescritti (τὰς, poiché pare doversi sottointendere ἀντιγραφάς) non sono sottoscritti (ὑπογράφεσθαι) dall'imperatore. Chi legge sarebbe tentato di pensare ad una negazione di troppo infilata per sbaglio nel testo, dal momento che eliminando μὴ tutto filerebbe liscio: semplicemente, si dichiarerebbe

Secondo Teodoro, dunque, l'*adnotatio* del *quaestor* doveva essere apposta se non c'era la *subscriptio* dell'imperatore. L'opinione dello scolastico resta di ardua comprensione¹⁰⁶. Non possiamo, in questa sede, addentrarci oltre nella tradizione bizantina: il nostro sguardo si arresta su Atanasio e Teodoro, consacrati dalla letteratura come privilegiati interlocutori per la comprensione della legislazione giustiniana.

7. Conclusioni.

Terminata la ricognizione delle formalità dei rescritti insinuabili che abbiamo proposto, rileviamo ancora la mancanza di una *sedes materiae* specificamente dedicata a questo fenomeno, già segnalata in apertura. Non può essere considerato tale il titolo C. 1.23, *De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus*, benché molte delle formalità analizzate vi siano contenute, poiché tratta anche di altre questioni. Tale carenza si riflette nell'assenza di un *nomen iuris* e di un inquadramento dogmatico

indubbio che i rescritti debbano avere la *subscriptio* del principe, come è stabilito anche nel Codice. Ma non si tratta di un errore: come si è detto (cfr. nt. precedente) già nell'apertura dello scolio (e dell'Epitome) Teodoro dichiarava di percepire un problema di coordinazione tra il dettato della Novella 114 e la disciplina del Codice secondo la quale tutti i rescritti dovevano recare la *subscriptio* dell'imperatore. Zachariae non traduce l'ultima parte del passo nella sua edizione dell'Epitome, mentre Heimbach, da parte sua, rende il più fedelmente possibile in lingua latina le ultime, misteriose parole dello scolio (*videlicet eae, qua Principe subscribi non debent*).

¹⁰⁶ Benché Teodoro sia stato altresì autore di un'opera interpretativa del *Codex*, lo stato frammentario della tradizione che la riguarda non ci permette purtroppo (a nostra conoscenza) di leggere il commento a C. 1.23.6 e a C. 1.23.3. Le parole dello scolio sembrano echeggiare una tipologia di rescritti (i *rescripta simplicia*) sottoscritti dal solo *quaestor*, in contrapposizione a quelli (detti *adnotationes*) che avrebbero, invece, recato quella imperiale (cfr. su questa dicotomia nell'ambito dei rescritti che larga eco ha avuto in dottrina rimandiamo, per tutti, alle basiche riflessioni di Gotofredo, vol. III, p. 481; ulteriori ragguagli e *supra*, alla nt. 72). Infatti il *quaestor*, secondo *Not. Dign. Or. XVII*; *Not. Dign. Occ. XIX*, sarebbe stato escluso della stesura delle *adnotationes*. Ma tutto ciò doveva accadere prima della codificazione giustiniana, perché, come già abbiamo osservato, nel *Codex* non ci sono distinzioni su questo punto: tutti i rescritti dovevano recare la *subscriptio* dell'imperatore (così C. 1.23.3 e C. 1.23.6). Resta ancora un dubbio. Che Teodoro leggesse nella Novella 114 la volontà di Giustiniano di superare la generale obbligatorietà della *subscriptio* imperiale prevista nel Codice e di rispolverare in tal modo una differenziazione tra i rescritti che non poteva darsi in vigenza di C. 1.23.3 e C. 1.23.6. Se così fosse, l'opinione di Teodoro non sarebbe condivisa da Atanasio Emesino, che considerava il dettato della Novella 114 come meramente integrativo della disciplina del Codice.

dei requisiti formali, la cui elencazione corrente abbiamo cercato di arricchire con le nostre riflessioni¹⁰⁷.

Si deve infine osservare che i requisiti stabiliti dalla legge, con ogni probabilità, miravano non tanto ad impedire che i singoli redigessero (ed esibissero in giudizio) rescritti viziati da falsità materiale, quanto piuttosto a rafforzare il controllo dell'imperatore e dei responsabili della cancelleria sulla concessione dei rescritti ai privati richiedenti, allo scopo di reprimere ogni abuso da parte dei componenti degli uffici centrali.

ABSTRACT: This essay focuses on the formal qualities of the imperial rescript to be produced in court in Late Antiquity. A constitution by Diocletian (C. 1.23.3) makes clear that the rescript to be filed in court has to be the "authentic and original" document itself and not a copy. Special 'authenticity indicators' for the rescript imposed by the law are to be found in the Theodosian Code, in the Code of Justinian and in the collection of his Novels. These 'markers' – such as the imperial subscription, the use of the type of script known as *litterae caelestes*, the sacred purple ink, the clause *si preces veritate nituntur*, the date, the *adnotatio* of the *quaestor sacri palatii* – are here taken into consideration and analyzed in detail.

KEYWORDS: imperial rescripts, *litterae caelestes*, *purpurea scriptio*, *quaestor sacri palatii*.

¹⁰⁷ Anche se non abbiamo individuato, nella legislazione postclassica e giustiniana, altre formalità del rescritto insinuabile, dobbiamo segnalare che, in dottrina, si è ritenuto che di tale documento il giudice dovesse verificare anche "il medesimo materiale scrittorio" (U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 50). L'espressione non è particolarmente limpida: forse il riferimento è all'inchiostro purpureo, requisito stabilito da C. 1.23.6, oppure al fatto che la stessa costituzione di Leone faceva riferimento alla *charta* o alla *membrana* su cui era redatto il rescritto (per i supporti scrittori dell'epoca cfr. H. Bresslau, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, cit., p. 1094; O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig 1885, 1, pp. 795-796; E. A. Meyer, *Legitimacy and Law in the Roman World. Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge 2004; S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere, civiliter agere*, cit., p. 8, nt. 25, con altre indicazioni bibliografiche). E, se ben abbiamo visto, l'uso di apporre sigilli, di vario materiale, sui documenti imperiali – profilo su cui si è di recente tornati a porre l'attenzione – non è stato individuato come formalità dei rescritti insinuabili, nonostante sia da ritenere uno degli elementi che difficilmente un giudice avrebbe trascurato di verificare (per l'utilizzo da parte dei principi di sigilli come forma di autenticazione in età classica v., per tutti, S. Corcoran, *State Correspondence in the Roman Empire. Imperial Communication from Augustus to Justinian*, cit., p. 195). Peraltro è noto che in età postclassica e giustiniana i sigilli imperiali non erano strettamente riferibili alla persona del principe bensì largamente usati dai funzionari: per tutti, W. Seibt, *The Use of Monograms on Byzantine Seals in the early Middle-Ages (6th to 9th centuries)* in *Parekbolai (An Electronic Journal for Byzantine Literature)*, 6 (2016), pp. 1-14, con ulteriori rimandi.